Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 120° — Numero 46**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 15 febbraio 1979** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 46 DEL 15 FEBBRAIO 1979:

MINISTERO DELLA SANITA'

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso, per titoli, per l'assegnazione di sei borse di studio a cittadini stranieri provvisti di laurea o diploma finale di abilitazione professionale.

Concorso, per titoli, per l'assegnazione di quattro borse di studio a cittadini italiani che seguano corsi di studio universitari in materie scientifiche o tecniche.

Concorso, per titoli, per l'assegnazione di quattordici borse di studio a cittadini italiani provvisti di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche.

Concorso, per titoli, per l'assegnazione di cinquanta borse di studio a cittadini italiani provvisti di laurea.

(Da 1201 a 1204)

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Martedì 30 gennaio 1979 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Soren Christian Sommerfelt, ambasciatore di Norvegia, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(1102)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1978, n. **950.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Parma e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 142 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina veterinaria sono aggiunti i seguenti:

biologia molecolare;
radiologia sperimentale;
radiobiologia veterinaria;
zooeconomia.

Gli articoli 333, 334, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342 e 343, relativi all'ordinamento degli studi della scuola speciale di servizio sociale, annessa alla facoltà di giurisprudenza, sono abrogati e sostituiti dai seguenti con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Scuola speciale di servizio sociale

Art. 333. — Nella facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Parma è istituita una scuola speciale di servizio sociale ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, terzo comma, lettera *a*), del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592. La scuola si propone di preparare l'esercizio della professione di assistente sociale, mediante l'insegnamento teorico delle discipline necessarie e la sua integrazione con tirocini, esercitazioni e seminari interdisciplinari.

La scuola conferisce il diploma di assistente sociale.

Art. 334. — Per l'ammissione alla scuola è richiesto un titolo di scuola media superiore valido per la immatricolazione a un corso universitario.

Art. 336. — Il consiglio della scuola è composto dal direttore, che lo presiede, dai docenti delle materie di insegnamento, da un rappresentante di ciascuno degli enti o privati finanziatori della scuola da questi designato, dagli assistenti ai corsi, da due studenti di ognuno dei corsi, eletti all'interno dei rispettivi corsi e dal direttore delle esercitazioni e dei tirocini professionali, che funge anche da segretario.

Il consiglio delibera su tutte le questioni di natura didattica e disciplinare relativa alla scuola.

Il consiglio viene convocato dal direttore e si riunisce di diritto all'inizio e alla fine di ciascun anno accademico e ogni qualvolta il direttore lo ritenga necessario ovvero almeno un quinto del consiglio ne faccia richiesta scritta al direttore, indicando gli argomenti da inserire all'ordine del giorno.

Art. 337. — Il direttore della scuola è un professore della facoltà di giurisprudenza nominato dal rettore, su proposta della facoltà; dura in carica un triennio ed è rieleggibile.

Il direttore ha la rappresentanza e la direzione della scuola e ne assicura la disciplina.

Art. 338. — I docenti, il direttore delle esercitazioni e dei tirocini professionali e gli assistenti ai corsi sono nominati dal rettore su proposta del direttore.

I docenti della scuola sono scelti tra i professori e gli assistenti dell'Università di Parma e fra coloro che siano di riconosciuta competenza ed esperienza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento.

L'assistenza alle esercitazioni, ai tirocini professionali e ai seminari è affidata agli assistenti ai corsi, la cui attività è coordinata dal direttore delle esercitazioni e dei tirocini professionali.

Il direttore delle esercitazioni e dei tirocini professionali e gli assistenti ai corsi debbono possedere il diploma di assistente sociale.

Art. 339. — Il corso degli studi per il conseguimento del diploma di assistente sociale ha la durata di tre anni.

L'ammissione alla scuola ha luogo in seguito a concorso per soli esami.

Art. 340. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

elementi di diritto pubblico;

elementi di diritto di famiglia e di legislazione minorile;

diritto del lavoro e legislazione sociale;

economia politica;

storia delle dottrine politiche e sociali;

politica sociale;

amministrazione dei servizi sociali;

sociologia (biennale);

metodologia della ricerca sociale (biennale);

psicologia;

psicologia sociale;

igiene mentale;

medicina preventiva e sociale;

metodologia del servizio sociale (triennale).

La didattica è articolata in corsi di insegnamento, seminari anche interdisciplinari, lavoro e ricerche di gruppo.

I tirocini professionali, consistenti in esperienze concrete di lavoro sociale, tramite l'inserimento dello studente in situazioni operanti vengono effettuati nei singoli anni di corso sotto la guida di « supervisori ».

Art. 341. — Le commissioni per gli esami di profitto sono composte di tre membri nominati dal direttore. Per essere ammessi agli esami gli iscritti dovranno aver ottenuto le relative firme di frequenza. Per essere ammessi agli esami di diploma gli iscritti dovranno aver superato gli esami di profitto stabiliti dal programma della scuola.

L'esame di diploma consiste in una discussione sopra una dissertazione originale scelta fra le materie d'insegnamento della scuola. La discussione ha luogo davanti ad una commissione di sette membri nominati dal rettore, su proposta del direttore.

L'argomento della dissertazione di diploma dovrà essere concordato con l'insegnante della materia prescelta, almeno sei mesi prima della discussione.

Art. 342. — La scuola potrà avere un regolamento da approvare dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1979
Registro n. 4 Istruzione, foglio n. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1978, n. 951.

Modificazioni allo statuto del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1969, n. 425 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1970, n. 800, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto universitario anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 16, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in pediatria e in ginecologia ed ostetricia.

Scuola di specializzazione in pediatria

Art. 17. — La scuola di specializzazione in pediatria ha sede presso la cattedra di clinica pediatrica e conferisce il diploma di specialista in pediatria.

Art. 18. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 19. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.

E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, rilasciato dall'autorità competente.

Art. 20. — La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 21. — Il numero massimo di allievi è di cinque per anno di corso e complessivamente di venti per l'intero corso di studi.

Art. 22. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 23. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

genetica;
auxologia;
alimentazione;
epidemiologia;
malattie infettive;
clinica pediatrica I.

2° *Anno*:

radiologia;
legislazione del minore;
organizzazione sanitaria;
psicologia pediatrica;
oculistica ed ortottica;
otorino e foniatria;
odonto;
neonatologia I;
chirurgia pediatrica I;
pediatria preventiva e sociale I;
clinica pediatrica II.

3° *Anno*:

neurologia;
psichiatria infantile;
nefrologia ed urologia;
ginecologia pediatrica;
neonatologia II;
chirurgia pediatrica II;
pediatria preventiva e sociale II;
cardiologia II;
endocrinologia I;
ematologia I;
immunologia I;
gastroenterologia I;
clinica pediatrica III.

4° *Anno*:

oncologia;
pneumologia;
ortopedia e traumatologia;
dermatologia;
cardiologia II;
endocrinologia II;
ematologia II;
immunologia II;
gastroenterologia II;
clinica pediatrica IV.

Art. 24. — La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 25. — Alla fine di ciascun anno di corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in pediatria, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia

Art. 26. — La scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia ha sede presso la clinica ostetrica e ginecologica del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila e conferisce il diploma di specialista in ginecologia ed ostetricia.

Art. 27. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 28. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.

E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 29. — La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 30. — Il numero massimo degli allievi è di otto per anno di corso e complessivamente di trentadue iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 31. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 32. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

a) elementi di genetica medica;
b) elementi di embriologia; anatomia macro e micro dell'apparato genitale femminile; anatomia della pelvi;
c) elementi di fisiopatologia della riproduzione umana;
d) fisiologia ostetrica;
e) endocrinologia ginecologica ed ostetrica;
f) semeiotica e diagnostica ostetrica;
g) patologia ostetrica e ginecologica I;
h) lingua straniera (inglese) I.

2° *Anno*:

a) semeiotica e diagnostica ginecologica;
b) operazioni ostetriche I;
c) anatomia e istologia patologica della sfera genitale femminile;
d) citologia ginecologica;
e) patologia ostetrica e ginecologica II;
f) diagnostica di laboratorio in ostetricia e ginecologia;
g) lingua straniera (inglese) II.

3° *Anno*:

a) puericultura prenatale;
b) immunologia ostetrica e ginecologica;
c) analgo-anestesia e rianimazione in ostetricia;
d) operazioni ostetriche II;
e) operazioni ginecologiche I;
f) ostetricia e ginecologia forense;
g) terapia medica in ostetricia e ginecologia;
h) clinica ostetrica e ginecologica I;
i) psicosomatica ostetrica e ginecologica;
l) lingua straniera (inglese) III.

4° *Anno*:

a) neonatologia;
b) urologia ginecologica;
c) radio-diagnostica e terapia fisica in ostetricia e ginecologia;
d) chirurgia addominale;
e) operazioni ginecologiche II;
f) clinica ostetrica e ginecologica II;
g) lingua straniera (inglese) IV.

Art. 33. — La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 34. — Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.

Per le materie a corsi pluriennali l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in ginecologia ed ostetricia, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1979
Registro n. 4 *Istruzione, foglio n.* 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 novembre 1978, n. **952.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'« Associazione per il finanziamento della scuola di amministrazione aziendale dell'Università di Torino », in Torino.

N. 952. Decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'« Associazione per il finanziamento della scuola di amministrazione aziendale dell'Università di Torino », in Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1979
Registro n. 5 *Istruzione, foglio n.* 365

LEGGE 3 febbraio 1979, n. **39.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo sul traffico aereo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, con scambio di note, firmato a Roma il 28 gennaio 1977.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo sul traffico aereo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, con scambio di note, firmato a Roma il 28 gennaio 1977.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XVI dell'accordo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — FORLANI — BONIFACIO — MALFATTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

ACCORDO

sul traffico aereo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania

La Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, denominati d'ora innanzi « Parti Contraenti », avendo ratificato la Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944 e desiderando concludere un Accordo al fine di disciplinare i servizi aerei tra i rispettivi territori e oltre, hanno convenuto quanto segue:

Articolo I.

Ai fini del presente Accordo, a meno che dal contesto non risulti altrimenti:

a) il termine « La Convenzione » significa la Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944 e comprende tutti gli annessi adottati ai sensi dell'articolo 90 di detta Convenzione ed ogni emendamento degli Annessi o della Convenzione ai sensi degli articoli 90 e 94, nella misura in cui tali emendamenti siano in vigore per ambedue le Parti Contraenti;

b) il termine « Autorità Aeronautiche » significa, nel caso della Repubblica italiana, il Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'Aviazione Civile e, nel caso della Repubblica federale di Germania, il Ministero federale dei trasporti, oppure, in entrambi i casi, ogni altra persona od Ente autorizzati ad assolvere le funzioni esercitate dalle suddette Autorità;

c) il termine « impresa designata » significa un'impresa che una Parte Contraente avrà designato, mediante notificazione scritta all'altra Parte Contraente, a norma dell'articolo III del presente Accordo, per l'esercizio di servizi aerei sulle rotte specificate in tale notificazione;

d) i termini « territorio », « servizio aereo », « servizio aereo internazionale » e « scalo per scopi non commerciali » hanno rispettivamente il significato ad essi attribuito negli articoli 2 e 96 della Convenzione.

Articolo II.

1. Ciascuna Parte Contraente concede all'altra Parte Contraente i diritti specificati nel presente Accordo al fine di istituire servizi aerei sulle rotte specificate nella tabella delle rotte da concordarsi tra le due Parti Contraenti attraverso scambio di note (d'ora innanzi indicati rispettivamente come « servizi convenuti » e « rotte specificate »)

2. Subordinatamente all'osservanza delle disposizioni del presente Accordo, l'impresa designata da ciascuna Parte Contraente godrà dei seguenti diritti:

a) di sorvolare, senza farvi scalo, il territorio dell'altra Parte Contraente;

b) di fare scali nel territorio dell'altra Parte Contraente per scopi non commerciali; e

c) nell'esercizio di un servizio convenuto su una rotta specificata di fare scali nel territorio dell'altra Parte Contraente nei punti specificati nella tabella delle rotte, allo scopo di sbarcare o imbarcare passeggeri, posta e merci provenienti da o destinati al territorio della prima Parte Contraente o di un terzo Paese.

3. Nessuna delle disposizioni del paragrafo 2. potrà essere intesa nel senso di conferire alla impresa di una Parte Contraente il diritto di imbarcare nel territorio dell'altra Parte Contraente, passeggeri, posta e merci destinati ad altro punto del territorio di quest'ultima Parte Contraente.

Articolo III.

1. Ciascuna Parte Contraente ha il diritto di designare per iscritto – a mezzo delle proprie Autorità Aeronautiche – all'altra Parte Contraente una impresa per l'esercizio dei servizi convenuti sulle rotte specificate.

2. Ricevuta la designazione, la Parte Contraente deve – per mezzo delle proprie Autorità Aeronautiche e subordinatamente all'osservanza delle disposizioni dei paragrafi 3 e 4 di questo articolo – concedere senza indugio all'impresa designata la relativa autorizzazione d'esercizio.

3. Le Autorità Aeronautiche di una Parte Contraente possono richiedere all'impresa designata dall'altra Parte Contraente di fornire loro la dimostrazione soddisfacente che essa è in grado di osservare le condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti che esse applicano di regola all'attività dei vettori aerei e all'esercizio dei servizi aerei internazionali commerciali.

4. Ciascuna Parte Contraente ha il diritto di rifiutare la designazione di un'impresa o di sospendere o revocare a un'impresa l'autorizzazione per l'esercizio dei diritti indicati al paragrafo 2 dell'articolo II del presente Accordo, o d'imporre le condizioni che essa ritenga necessarie all'esercizio da parte di un'impresa dei diritti anzidetti, nel caso in cui essa non abbia la prova soddisfacente

che la proprietà sostanziale e l'effettivo controllo di tale impresa sono nelle mani della Parte Contraente che ha designato l'impresa o di suoi cittadini.

5. L'impresa così designata e autorizzata può cominciare a esercitare i servizi convenuti in qualsiasi momento, subordinatamente all'osservanza delle disposizioni dell'articolo VI

6 Ciascuna Parte Contraente si riserva il diritto di sospendere o revocare l'autorizzazione d'esercizio ovvero d'imporre quelle appropriate condizioni che riterrà necessarie nel caso che l'impresa designata venga meno, secondo il giudizio della Parte stessa, all'osservanza delle leggi e dei regolamenti della Parte Contraente concedente i diritti o comunque svolga l'esercizio in modo diverso dalle condizioni prescritte nel presente Accordo. Ciascuna Parte Contraente farà uso di questo diritto solo se siano già state esperite inutilmente le procedure previste agli articoli X e XI, sempre che non si appalesi indispensabile, ad evitare ulteriori violazioni di legge o regolamenti, l'immediata sospensione dell'esercizio ovvero l'adozione di altre idonee misure

Articolo IV.

1. Gli aeromobili dell'impresa designata da una Parte Contraente, impiegati nei servizi convenuti, sono ammessi allo scalo nel territorio dell'altra Parte Contraente in esenzione dai dazi doganali e da ogni altro diritto e tassa gravanti sulle merci all'importazione, all'esportazione e al transito ivi comprese le spese di ispezione.

2 I carburanti, gli oli lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e le dotazioni normali di bordo, esistenti sugli aeromobili dell'impresa designata da una Parte Contraente, sono ammessi nel territorio dell'altra Parte Contraente in esenzione dai dazi doganali e da ogni altro diritto e tassa gravanti sulle merci all'importazione, all'esportazione e al transito ivi comprese le spese di ispezione. Detti materiali non possono essere sbarcati senza il consenso delle Autorità doganali di detta ultima Parte Contraente.

3. I carburanti, gli oli lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e le dotazioni normali di bordo introdotte nel territorio di una Parte Contraente per l'uso esclusivo degli aeromobili dell'impresa designata dall'altra Parte Contraente, impiegati nell'esercizio dei servizi convenuti, sono esenti dai dazi doganali e da ogni altro diritto e tassa gravanti sulle merci all'importazione, all'esportazione e al transito ivi comprese le spese di ispezione

4 I carburanti e gli oli lubrificanti che gli aeromobili dell'impresa designata da una Parte Contraente prendono a bordo nel territorio dell'altra Parte Contraente, rimangono esenti dai dazi doganali e da ogni altro diritto e tassa di cui al paragrafo 1 del presente articolo come pure da ogni altra specifica imposta di fabbricazione o di consumo (per la Repubblica federale di Germania: besondere Verbrauchsabgaben). Ciò vale anche per la parte destinata ad essere consumata nel corso dei voli al di sopra del detto territorio. Uguale esenzione è accordata alle parti di ricambio, alle provviste di bordo ed alle dotazioni normali di bordo, nei limiti e condizioni stabiliti dalle competenti Autorità dell'altra Parte Contraente purché gli stessi vengano direttamente esportati.

5. I materiali che beneficiano delle agevolazioni indicate nei paragrafi precedenti non possono essere utilizzati per usi diversi dai servizi di volo e debbono essere riesportati in caso di mancato impiego, a meno che non ne sia permessa la cessione ad altra impresa aerea ovvero l'importazione secondo le prescrizioni in vigore nel territorio della Parte Contraente interessata. In attesa del loro uso e destinazione debbono rimanere sotto controllo doganale.

6. Le esenzioni previste dal presente articolo possono essere subordinate all'osservanza di determinate formalità, normalmente in vigore nel territorio della Parte Contraente che deve accordare, e non vanno riferite ai diritti percepiti come corrispettivo di servizi resi.

7 Nella misura in cui non saranno percepiti i dazi doganali e gli altri diritti e tasse per i materiali menzionati ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo, tali materiali non saranno sottoposti a quelle proibizioni e restrizioni economiche all'importazione, alla esportazione e al transito che dovrebbero altrimenti essere loro applicate.

Articolo V.

Le imprese designate dalle due Parti Contraenti godranno di pari ed eque possibilità nell'esercizio dei servizi convenuti sulle rotte specificate tra i rispettivi territori ed oltre

Nell'esercizio dei servizi convenuti, l'impresa designata da ciascuna Parte Contraente terrà in debita considerazione gli interessi dell'impresa designata dall'altra Parte Contraente in modo da non interferire indebitamente sui servizi che quest'ultima esercisce sulle rotte specificate o su settori di esse.

Articolo VI.

1. I servizi convenuti esercitati dalle imprese designate dalle due Parti Contraenti dovranno essere ragionevolmente correlati alle esigenze del pubblico per il trasporto aereo sulle rotte specificate; il loro scopo principale sarà di offrire una capacità adeguata a soddisfare le esigenze attuali e ragionevolmente prevedibili per il trasporto di passeggeri, posta e merci tra il territorio della Parte Contraente che ha designato l'impresa ed il territorio dei Paesi di destinazione.

2 Il *trasporto* dei passeggeri, della posta e delle merci imbarcati o sbarcati negli scali situati nel territorio di terzi Stati lungo le rotte specificate verrà assicurato tenendo presente il principio generale che la capacità deve essere correlata:

a) alle esigenze del traffico tra i Paesi di origine ed i Paesi di destinazione;

b) alle esigenze dei servizi a lungo percorso;

c) alle esigenze del traffico della zona attraverso la quale l'impresa esercisce il proprio servizio

3 Prima dell'inizio dei *servizi convenuti* e per le successive variazioni di capacità le Autorità Aeronautiche delle Parti Contraenti si accorderanno sulla applicazione dei princìpi di cui ai paragrafi precedenti del presente articolo per l'esercizio dei servizi convenuti da parte delle imprese designate.

4 Gli orari dei servizi, comprendenti anche gli itinerari, il tipo dei *servizi* e il tipo di aeromobili *previsti, dovranno* essere *sottoposti* all'approvazione delle Autorità Aeronautiche almeno 60 (sessanta) giorni prima della loro entrata in vigore.

5 Le Autorità Aeronautiche di ciascuna delle due Parti Contraenti forniranno, a richiesta, alle Autorità Aeronautiche dell'altra Parte Contraente, ogni dato statistico, periodico od altro, relativo all'impresa designata che possa essere ragionevolmente richiesto per controllare la capacità di trasporto offerta dall'impresa designata della prima Parte Contraente sui servizi fissati nella tabella delle rotte.

Articolo VII.

1. Le tariffe da applicarsi sui servizi convenuti debbono essere stabilite in misura ragionevole, prendendo in debita considerazione tutti i principali fattori ad esse connessi, fra cui il costo di esercizio, un ragionevole profitto, le caratteristiche del servizio e, ove ritenuto opportuno, le tariffe applicate da altre imprese su qualsiasi parte della rotta specificata. Tali tariffe devono essere determinate in conformità *delle seguenti disposizioni* del presente articolo.

2. Le tariffe di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono essere concordate, se possibile, per ognuna delle rotte specificate, tra le imprese designate (ove ritenuto opportuno, in consultazione con altre imprese operanti sull'intera rotta o su una parte di essa). Tale accordo deve essere raggiunto attraverso i sistemi adottati in materia di tariffe della Associazione per il Trasporto Aereo Internazionale (IATA).

3. Tutte le tariffe così concordate devono essere sottoposte per la approvazione alle Autorità Aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti almeno 30 giorni prima della data proposta per la loro entrata in vigore. Tale termine può essere ridotto in casi speciali, se le Autorità Aeronautiche concordano in questo senso.

4. In caso di disaccordo tra le imprese designate per quanto riguarda le tariffe, le Autorità Aeronautiche delle Parti Contraenti cercheranno esse stesse di determinarle di comune accordo

5 Qualora le Autorità Aeronautiche non concordino nell'approvazione di una qualsiasi tariffa sottoposta ad esse, secondo quanto è previsto nel paragrafo 3 del presente articolo, o sulla determinazione di una qualsiasi tariffa, secondo quanto è previsto nel paragrafo 4, la controversia deve essere regolata in conformità delle disposizioni degli articoli XI e XII del presente Accordo.

6 *a*) *Nessuna tariffa può entrare in vigore* se l'Autorità Aeronautica dell'una o dell'altra Parte Contraente non la ritenga di proprio gradimento, a meno che non ricorra il caso previsto dalle disposizioni dell'articolo XII del presente accordo.

b) Quando siano state stabilite in conformità delle disposizioni del presente articolo, le tariffe debbono rimanere in vigore fino a quando nuove tariffe non siano state determinate in conformità con le disposizioni del presente articolo.

Articolo VIII.

Ognuna delle Parti Contraenti concede alla impresa designata dall'altra Parte Contraente il diritto di trasferire liberamente, senza alcuna limitazione, nelle valute delle due Parti Contraenti ai relativi uffici principali, al tasso ufficiale di cambio, i redditi realizzati nel territorio dell'altra Parte Contraente nell'esercizio dei trasporti aerei.

Articolo IX

Ciascuna impresa designata può mantenere nel territorio dell'altra Parte Contraente proprio personale commerciale, amministrativo e tecnico, necessario all'espletamento del traffico aereo di linea convenuto.

Articolo X.

Le Autorità Aeronautiche delle Parti Contraenti si metteranno in contatto, ove necessario, per assicurare una stretta collaborazione in ordine alle questioni riguardanti l'applicazione e l'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Accordo.

Articolo XI.

Consultazioni tendenti all'eventuale modifica del presente Accordo o della tabella delle rotte potranno essere richieste in ogni momento da ciascuna Parte Contraente. Lo stesso vale per le questioni relative all'interpretazione e all'applicazione di questo Accordo, sempre che, a giudizio di una delle Parti Contraenti, la procedura a

tale fine prevista dall'articolo X non abbia dato un risultato positivo. Le predette consultazioni cominceranno entro il termine di 60 (sessanta), giorni, a partire dalla ricezione della domanda.

Articolo XII.

1. Nella misura in cui una controversia sulla interpretazione o l'applicazione del presente Accordo non possa essere risolta in base all'articolo XI, essa sarà, a richiesta di una Parte Contraente, sottoposta ad un tribunale arbitrale.

2. Il tribunale arbitrale sarà costituito di volta in volta in modo che ciascuna Parte Contraente designi un arbitro e che i due arbitri si accordino sulla scelta di un presidente cittadino di uno Stato terzo che sarà nominato dai Governi delle due Parti Contraenti. Gli arbitri dovranno essere designati nei 60 (sessanta) giorni, e il presidente nei 90 (novanta) giorni dopo che l'una delle Parti Contraenti avrà fatto conoscere all'altra Parte Contraente la sua intenzione di sottoporre la divergenza ad un tribunale arbitrale.

3. Qualora i termini previsti nel paragrafo 2 non venissero osservati, ciascuna Parte Contraente potrà, in mancanza di diversa intesa, pregare il Presidente del Consiglio dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale (OACI) di procedere alle designazioni necessarie. Qualora il Presidente abbia la nazionalità di una delle due Parti Contraenti o qualora il medesimo sia impedito da altre ragioni, il Vice-Presidente, che lo sostituisce, procederà alle designazioni necessarie.

4. Il tribunale arbitrale decide a maggioranza di voti. Le sue decisioni saranno impegnative per le due Parti Contraenti. Ciascuna Parte Contraente avrà a suo carico le spese relative al proprio arbitro come pure quelle relative alla sua partecipazione nella procedura davanti al tribunale arbitrale. Le spese relative al Presidente, come pure le altre spese, saranno a carico delle Parti Contraenti in uguale misura. Per il resto, il tribunale arbitrale stabilirà la sua procedura.

5. Se e sino a quando ciascuna Parte Contraente o l'impresa designata di ciascuna Parte Contraente non si attenga alla decisione presa ai sensi dei paragrafi precedenti del presente articolo, l'altra Parte Contraente può limitare, sospendere o revocare ogni diritto o privilegio che essa abbia concesso in base al presente Accordo alla Parte Contraente che si trovi in difetto o all'impresa designata di quella Parte Contraente.

Articolo XIII.

Qualora venga conclusa una convenzione generale multilaterale sui trasporti aerei a cui ambedue le Parti Contraenti aderiscano il presente Accordo verrà modificato onde renderlo conforme alle disposizioni di tale convenzione.

Articolo XIV.

1. Ciascuna Parte Contraente può denunciare il presente Accordo in qualsiasi momento.

2. La comunicazione per la denuncia dell'Accordo sarà inviata simultaneamente all'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale (OACI).

3. Nel caso di denuncia, il presente Accordo avrà termine dodici mesi dopo la data nella quale sia stata ricevuta comunicazione relativa dall'altra Parte Contraente, a meno che la comunicazione venga ritirata di comune accordo prima della scadenza di tale periodo.

4. In mancanza di accusa di ricezione dell'altra Parte Contraente, la comunicazione di denuncia si riterrà ricevuta quindici giorni dopo la sua ricezione da parte dell'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale (OACI).

Articolo XV.

Il presente Accordo ed ogni emendamento allo stesso verrà registrato presso il Consiglio dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale (OACI).

Articolo XVI.

Il presente Accordo entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica.

Fatto a Roma il 28 gennaio 1977 in due originali, ognuno in lingua tedesca e in lingua italiana, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per la Repubblica italiana

Mario Mondello

Per la Repubblica federale di Germania

H. Meyer-Lindenberg

Visto, *il Ministro degli affari esteri*

Forlani

Roma, lì 28 gennaio 1977

Signor Ambasciatore,

Con riferimento all'articolo II, paragrafo 1, dell'Accordo tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica italiana sul traffico aereo, sottoscritto in data odierna, ho l'onore di proporLe che « i servizi aerei convenuti » tra i territori dei nostri due Paesi siano effettuati sulla base della tabella delle rotte qui di seguito riportata:

Tabella delle rotte

I. Rotte che saranno operate dalla impresa designata dalla Repubblica federale di Germania:

1 Punti di partenza	2 Punti intermedi	3 Punti nel territorio della Repubblica italiana	4 Punti oltre
1. Amburgo	—	Roma	—
Düsseldorf	—	Milano	—
Francoforte	—	Torino	—
Monaco	—	Genova	—
Stoccarda	—	Napoli	—
		Venezia	—
Colonia	—	Catania	—
2. Monaco	—	Forlì	—
		Bologna	—

S. E. l'Ambasciatore
Mario Mondello
Direttore generale
degli affari economici
Ministero degli affari esteri
ROMA

II Rotte che saranno operate dalla impresa designata dalla Repubblica italiana:

1 Punti di partenza	2 Punti intermedi	3 Punti nel territorio della Repubblica federale di Germania	4 Punti oltre
1. Roma	—	Amburgo	—
Milano	—	Düsseldorf	—
Torino	—	Colonia	—
Genova	—	Francoforte	—
Venezia	—	Stoccarda	—
Rimini	—	Monaco	—
Napoli	—	—	—
Catania	—	—	—
2. Forlì	—	Monaco	—
Bologna	—	—	—

Note: 1. Le rotte di cui ai punti I e II saranno esercite dalle imprese designate Lufthansa e Alitalia in cooperazione commerciale.

2. Punti addizionali nei due Paesi potranno essere serviti a seguito di accordo tra la Lufthansa e l'Alitalia. Tali intese dovranno essere approvate dalle Autorità aeronautiche.

III. Ciascuna impresa designata può, a sua scelta, omettere uno o più punti su una rotta specificata, a condizione che il servizio abbia origine nel territorio della Parte Contraente che ha designato la impresa stessa.

La presente Nota e quella di risposta con la quale Vostra Eccellenza vorrà comunicarmi che il Suo Governo concorda su quanto precede, costituiranno un'intesa sulla materia che avrà effetto dal giorno in cui l'Accordo sopramenzionato sarà entrato in vigore.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, gli atti della mia più alta considerazione.

Prof. Dr. H. MEYER-LINDENBERG

Rom, 28. Januar 1977

Herr Botschafter,

mit Bezug auf Artikel II, Absatz 1, des heute unterzeichneten Luftverkehrsabkommens zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Italienischen Republik beehre ich mich, Ihnen vorzuschlagen, dass der vereinbarte Fluglinienverkehr zwischen den Hoheitsgebieten unserer beiden Länder gemäss nachstehendem Fluglinienplan ausgeführt wird:

Fluglinienplan

I. Fluglinien, die von dem seitens der Bundesrepublik Deutschland bezeichneten Unternehmen betrieben werden:

1 Abgangspnkte	2 Zwischenlandepunkte	3 Punkte im Hoheitsgebiet der Italienischen Republik	4 Punkte darüber hinaus
1. Hamburg	—	Rom	—
Düsseldorf	—	Mailand	—
Frankfurt	—	Turin	—
München	—	Genua	—
Stuttgart	—	Neapel	—
		Venedig	—
Koln	—		
		Catania	—
		Forlì	—
2. München	—		
		Bologna	—

S. E. l'Ambasciatore
Mario Mondello
Direttore generale
degli affari economici
Ministero degli affari esteri
ROMA

II. Fluglinien, die von dem seitens der Italienischen Republik bezeichneten Unternehmen betrieben werden:

1 Abgangspnkte	2 Zwischenlandepunkte	3 Punkte im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland	4 Punkte darüber hinaus
1. Rom	—	Hamburg	—
Mailand	—	Düsseldorf	—
Turin	—	Köln	—
Genua	—	Frankfurt	—
Venedig	—	Stuttgart	—
Rimini	—		
Neapel	—	München	—
Catania	—		
2. Forlì	—		
		München	—
Bologna	—		

Anmerkungen: 1. Die in I. und II festgelegten Fluglinien werden von den bezeichneten Unternehmen Lufthansa und Alitalia in kommerzieller Zusammenarbeit betrieben.

2. Zusätzliche Punkte in beiden Ländern können nach Vereinbarung zwischen Lufthansa und Alitalia bedient werden. Diese Vereinbarung bedarf der Zustimmung beider Luftfahrtbehörden.

III. Jedes bezeichnete Unternehmen kann nach seiner Wahl einen oder mehrere Punkte auf einer festgelegten Linie auslassen, wenn der Abgangspunkt dieser Linie im Hoheitsgebiet der Vertragspartei liegt, die das Unternehmen bezeichnet hat.

Die vorliegende und die Antwortnote, mit der Eure Exzellenz mir mitteilen werden, dass Ihre Regierung mit diesem Vorschlag einverstanden ist, bilden eine Vereinbarung, die von dem Tage an gültig ist, an dem das oben genannte Abkommen in Kraft tritt.

Genehmigen Sie, Herr Botschafter, den Ausdruck meiner vorzüglichsten Hochachtung.

Prof. Dr. H. MEYER-LINDENBERG

Roma, 28 gennaio 1977

Signor Ambasciatore,

ho l'onore di segnare ricevuta della Sua Nota, in data odierna, del seguente tenore:

« Con riferimento all'articolo II, paragrafo 1, dell'Accordo tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica italiana sul traffico aereo, sottoscritto in data odierna, ho l'onore di proporLe che "i servizi aerei convenuti" tra i territori dei nostri due Paesi siano effettuati sulla base della tabella delle rotte qui di seguito riportata:

Tabella delle rotte

I. Rotte che saranno operate dalla impresa designata dalla Repubblica federale di Germania:

1 Punti di partenza	2 Punti intermedi	3 Punti nel territorio della Repubblica italiana	4 Punti oltre
1. Amburgo	—	Roma	—
Dusseldorf	—	Milano	—
Francoforte	—	Torino	—
Monaco	—	Genova	—
Stoccarda	—	Napoli	—
Colonia	—	Venezia	—
		Catania	—
2. Monaco	—	Forlì	—
		Bologna	—

S. E. l'Ambasciatore
della Repubblica federale di Germania
Prof. Dr. Hermann Meyer-Lindenberg

II. Rotte che saranno operate dalla impresa designata dalla Repubblica italiana:

1 Punti di partenza	2 Punti intermedi	3 Punti nel territorio della Repubblica federale di Germania	4 Punti oltre
1. Roma	—	Amburgo	—
Milano	—	Dusseldorf	—
Torino	—	Colonia	—
Genova	—	Francoforte	—
Venezia	—	Stoccarda	—
Rimini	—		
Napoli	—	Monaco	—
Catania	—		
2. Forlì	—	Monaco	—
Bologna	—		

Note: 1. Le rotte di cui ai punti I e II saranno esercite dalle imprese designate Lufthansa e Alitalia in cooperazione commerciale.

2. Punti addizionali nei due Paesi potranno essere serviti a seguito di accordo tra la Lufthansa e l'Alitalia. Tali intese dovranno essere approvate dalle Autorità aeronautiche.

III. Ciascuna impresa designata può, a sua scelta, omettere uno o più punti su una rotta specificata, a condizione che il servizio abbia origine nel territorio della Parte Contraente che ha designato l'impresa stessa.

La presente Nota e quella di risposta con la quale Vostra Eccellenza vorrà comunicarmi che il Suo Governo concorda su quanto precede, costituiranno un'intesa sulla materia che avrà effetto dal giorno in cui l'Accordo sopramenzionato sarà entrato in vigore ».

Ho l'onore di comunicarLe che il Governo italiano concorda su quanto precede.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, gli atti della mia più alta considerazione.

AVVISO DI RETTIFICA
(Decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817)

Il nono comma del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, recante norme transitorie per il personale delle Università, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 357 del 23 dicembre 1978, costituisce parte integrante del precedente comma ottavo, il quale, pertanto, inizia con le parole « I rettori delle Università... » e termina con le parole « ...la cittadinanza italiana. ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1979.
Nomina del presidente dell'Ente nazionale per l'energia elettrica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, concernente l'istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica - ENEL, e il trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;
Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670 relativo all'organizzazione dell'Ente nazionale dell'energia elettrica - ENEL;
Considerato che occorre procedere alla nomina del presidente dell'Ente predetto, essendo scaduto dalla carica il prof. ing. Arnaldo Maria Angelini, nominato con decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1973 per il quinquennio 5 marzo 1973-4 marzo 1978;
Visto il parere reso dalla 10ª commissione permanente (industria, commercio, turismo) del Senato della Repubblica e dalla 12ª commissione permanente (industria) della Camera dei deputati;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

L'ing. Francesco Corbellini è nominato presidente dell'Ente nazionale per l'energia elettrica - ENEL, per un quinquennio.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — PRODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *febbraio* 1979
Registro n. 2 *Industria, foglio n.* 195

(1329)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1979.
Nomina del presidente del Comitato nazionale per la energia nucleare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 11 agosto 1960, n. 933, concernente l'istituzione del Comitato nazionale per l'energia nucleare - CNEN;
Visto l'art. 5 della legge 15 dicembre 1971, n. 1240, recante norme relative alla ristrutturazione del Comitato nazionale per l'energia nucleare - CNEN;
Considerato che occorre procedere alla nomina del presidente dell'Ente predetto, essendo scaduto dalla carica il prof. Elio Clementel nominato con decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1972 per il quinquennio 28 agosto 1972-27 agosto 1977;
Visto il parere reso dalla 10ª commissione permanente (industria, commercio, turismo) del Senato della Repubblica e dalla 12ª commissione permanente (industria) della Camera dei deputati;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Il prof. Umberto Colombo è nominato presidente del Comitato nazionale per l'energia nucleare - CNEN, per un quinquennio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — PRODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *febbraio* 1979
Registro n. 2 *Industria, foglio n.* 196

(1330)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 1978.
Estensione al comune di Ivrea delle provvidenze di cui agli articoli 9 e 10 della legge 3 gennaio 1978, n. 2, recante interventi a favore delle zone colpite dalle alluvioni.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO
E
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 2, recante interventi per le zone del Piemonte, della Liguria, della Lombardia e della Valle d'Aosta colpite dalle alluvioni e proroga del termine per la definizione della gestione stralcio della provincia di Udine;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 marzo 1978, con il quale sono stati indicati le province ed i comuni del Piemonte ai quali applicare le disposizioni degli articoli 7 e 10 della legge 3 gennaio 1978, n. 2;
Ritenuto che è necessario integrare il predetto decreto con la indicazione del comune di Ivrea nel cui territorio sono situati impianti industriali, seriamente danneggiati dagli eventi alluvionali;
Sentita la regione Piemonte;

Decreta:

Articolo unico

Le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 della legge 3 gennaio 1978, n. 2, si applicano anche nel comune di Ivrea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1978

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

Il Ministro dei lavori pubblici
STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1979
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 325

(1374)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1978.

Assegnazione alla regione Molise della somma di lire un milione, a valere sul fondo di cui all'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 403, per l'anno finanziario 1978.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il proprio decreto 24 maggio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1978, registro n. 1, foglio n. 198, con cui si assegna alle regioni a statuto ordinario e speciale e alle provincie autonome di Trento e di Bolzano il fondo di cui all'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 403, per l'esercizio 1978;

Vista la delibera CIPE del 26 ottobre 1978 che rettifica la propria delibera adottata nella seduta del 13 aprile 1978 di riparto del fondo anzidetto in quanto, per un errato computo degli arrotondamenti, risulta residuato un milione di lire, e stabilisce che, per pervenire ad una esatta corrispondenza delle quote di devoluzione con l'ammontare della somma di lire 256,5 miliardi, l'ammontare di lire 6 miliardi e 156 milioni attribuito alla regione Molise, per l'esercizio 1978, sia elevato a lire 6 miliardi e 157 milioni;

Ritenuto di dover procedere a tale ulteriore assegnazione integrativa;

Decreta:

Art. 1.

L'ammontare di L. 6.156.000.000, attribuito, per l'esercizio 1978, alla regione Molise, è elevato a L. 6.157.000.000.

Art. 2.

La spesa di lire un milione, derivante dal presente decreto graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1978.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1978

Il Ministro: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1979
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 23

(942)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1979.

Sostituzione di un componente della commissione elettorale circoscrizionale della Campania per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1978, con il quale sono state indette le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione e sono state costituite le commissioni elettorali centrale e circoscrizionali;

Considerato che il dott. Martinucci Pasquale, membro della commissione elettorale circoscrizionale per la Campania, è stato nominato dirigente superiore con destinazione di servizio presso l'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, per cui è impossibilitato a partecipare ai lavori della predetta commissione;

Considerato che il presidente della commissione elettorale circoscrizionale per la Campania ha chiesto la sostituzione del dott. Martinucci Pasquale con altro funzionario del provveditorato agli studi di Napoli;

Decreta:

La dott.ssa Loredana Grimaldi, consigliere in servizio presso il provveditorato agli studi di Napoli, è nominata componente della commissione elettorale circoscrizionale per la Campania, in sostituzione del dott. Pasquale Martinucci.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero ai sensi dell'art. 3 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721.

Roma, addì 15 gennaio 1979

(1109) p. *Il Ministro*: SPIGAROLI

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1979.

Revoca alla ditta Confas dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici nell'officina sita in Milano.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Premesso che con propri decreti n. 3106 in data 28 agosto 1963, n. 3166 in data 11 aprile 1964 e n. 4005 in data 12 giugno 1965 la ditta Confas fu autorizzata a produrre nella officina farmaceutica sita in Milano, via Baldo degli Ubaldi, 8, specialità medicinali chimiche purchè registrate, specialità medicinali biologiche purchè registrate e preparati galenici limitatamente alle forme farmaceutiche seguenti: pomate, supposte, sciroppi, compresse, ovuli e fiale per uso iniettabile;

Vista la lettera del comando carabinieri NAS in data 21 ottobre 1978 nella quale è affermato che la ditta Confas con sentenza del tribunale di Milano del 23 novembre 1977 è stata dichiarata fallita;

Atteso che dalla ispezione tecnica effettuata in data 18 e 19 novembre 1974 è risultato che la produzione di preparati galenici non è mai stata effettuata;

Considerato che non risulta dagli atti d'ufficio che la ditta abbia provveduto al pagamento delle tasse annuali di concessione governativa per l'ultimo quinquennio prescritte per il mantenimento dell'autorizzazione alla produzione di specialità medicinali e prodotti biologici;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata alla ditta Confas l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Milano, via Baldo degli Ubaldi, 8, concessa con decreti ministeriali n. 3106 in data 28 agosto 1963, n. 3166 in data 11 aprile 1964, n. 4005 in data 12 giugno 1965.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 15 gennaio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(941)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1979.

Nomina di un controllore dell'Ente nazionale sementi elette.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera ed il relativo regolamento di esecuzione;

Visto in particolare l'ultimo comma dell'art. 21 della citata legge;

Vista la nuova proposta formulata con lettera dell'8 novembre 1978 dall'Ente nazionale sementi elette di Milano, delegato ad effettuare il controllo e la certificazione del materiale sementiero con decreto ministeriale 17 febbraio 1972;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la proposta sopra citata;

Decreta:

Il nominativo sottoelencato è autorizzato ad effettuare le operazioni di controllo dei prodotti sementieri di cui all'art. 21 della legge 25 novembre 1971, numero 1096:

Tecnico non dipendente dell'E.N.S.E.:

Passiu Giorgio, laurea in scienze agrarie, nato a Oristano il 4 novembre 1952.

Roma, addì 25 gennaio 1979

Il Ministro: MARCORA

(1061)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1979.

Affidamento della responsabilità della conservazione in purezza di due varietà di spinacio.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il proprio decreto del 20 giugno 1977, con il quale sono state iscritte nel relativo registro, tra le altre, due varietà di specie di piante orticole le cui sementi possono essere controllate soltanto quali sementi « standard », e precisamente le varietà di spinacio « Philo Olter » e « Viridis Olter »;

Considerato che a norma dell'art. 5 della legge 20 aprile 1976, n. 195, le predette varietà sono state iscritte senza l'affidamento del mantenimento mediante selezione conservatrice, poiché trattasi di varietà notoriamente conosciute alla data del 1° luglio 1970;

Considerato che è stata avanzata da parte della ditta « Olter Sementi S.n.c. », con sede in Asti, richiesta di assegnazione di responsabilità della selezione conservatrice per le summenzionate varietà;

Udito il parere della commissione di cui all'art. 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Attesa la necessità di provvedere alle relative variazioni;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e il relativo regolamento di esecuzione;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195;

Decreta:

La responsabilità della conservazione in purezza delle varietà di spinacio « Philo Olter » e « Viridis Olter », iscritte con decreto ministeriale 20 giugno 1977, è affidata alla ditta « Olter Sementi S.n.c. », con sede in Asti.

Roma, addì 26 gennaio 1979

Il Ministro: MARCORA

(1060)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1979.

Nomina di un componente il consiglio d'amministrazione del Consorzio del canale Milano-Cremona-Po.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 agosto 1941, n. 1044, istitutiva del Consorzio del canale Milano-Cremona-Po;

Vista la legge 10 ottobre 1962, n. 1549, recante integrazioni e modifiche alla legge 24 agosto 1941, n. 1044;

Visto in particolare l'art. 2 della citata legge n. 1549, relativo, tra l'altro, alla composizione ed alle modalità di nomina dei componenti il consiglio di amministrazione del cennato consorzio;

Visto il proprio decreto in data 16 luglio 1975, con il quale il dott. Giacomo Ferraris è stato nominato componente il consiglio d'amministrazione del Consorzio del canale Milano-Cremona-Po, in rappresentanza del Ministero del tesoro, per il restante periodo del quadriennio 29 novembre 1974-28 novembre 1978;

Considerato che occorre provvedere alla nomina del rappresentante del Tesoro in seno al cennato consiglio d'amministrazione, per il prossimo quadriennio;

Decreta:

Il dott. Giacomo Ferraris, primo dirigente, è confermato componente il consiglio d'amministrazione del Consorzio del canale Milano-Cremona-Po, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Il predetto dott. Ferraris durerà in carica un quadriennio, a decorrere dal 29 novembre 1978.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(1185)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1979.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. « Autoferrofiltram La Campania A.F.F.T. », in Aversa, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata il 13 dicembre 1978 nei confronti della società cooperativa a r.l. « Autoferrofiltram La Campania A.F.F.T. », con sede in Aversa (Caserta), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. « Autoferrofiltram La Campania A.F.F.T. », con sede in Aversa (Caserta), costituita per rogito notaio Gennaro Fiordaliso in data 3 maggio 1974 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Casale Alessandro ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1979

p. *Il Ministro*: PICCINELLI

(1151)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1979.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione del Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 15 dello statuto del Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime, nel testo modificato con delibera 31 maggio 1951 approvata con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1951, n. 1635;

Visto il proprio decreto in data 29 luglio 1976, concernente, tra l'altro, la ricostituzione del consiglio di amministrazione del Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime;

Vista la nota n. 1893 in data 11 dicembre 1978, con la quale la Federazione nazionale spedizionieri ha designato il dott. Giuseppe Cesaris quale membro del consiglio di amministrazione predetto in rappresentanza degli spedizionieri, in sostituzione del rag. Giorgio Bricco, dimissionario;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Cesaris è nominato membro del consiglio di amministrazione del Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime in rappresentanza degli spedizionieri, in sostituzione del rag. Giorgio Bricco, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successivamente comunicazione alle Camere a termini dell'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Roma, addì 29 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1131)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1979.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie della provincia di Vicenza.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1973 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Vicenza;

Viste le dimissioni del sig. Vittorio Meneghini da componente del comitato predetto in rappresentanza dei lavoratori del settore industria;

Vista la nota n. 8194 del 10 novembre 1978, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Vicenza ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il dott. Giambattista Vignato in sostituzione del sig. Vittorio Meneghini, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Giambattista Vignato è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Vicenza, in rappresentanza dei lavoratori del settore industria ed in sostituzione del sig. Vittorio Meneghini, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1128)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1979.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie della provincia di Verona.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Verona;

Viste le dimissioni del dott. Elio Bragantini da componente del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del credito e dell'assicurazione;

Vista la nota con la quale l'associazione sindacale fra le aziende del credito ha designato il rag. Giuseppe Menini in sostituzione del dott. Elio Bragantini, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il rag. Giuseppe Menini è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Verona, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore del credito e dell'assicurazione ed in sostituzione del dott. Elio Bragantini, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1129)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1979.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie della provincia di Caserta.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Caserta;

Considerato che l'avv. Livio Del Prete, membro del comitato predetto in rappresentanza dei lavoratori del settore industria, è deceduto;

Vista la nota n. 29610 del 28 novembre 1978, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Caserta ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il prof. Ernesto Iodice in sostituzione dell'avv. Livio Del Prete;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il prof. Ernesto Iodice è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Caserta, in rappresentanza dei lavoratori del settore industria ed in sostituzione dell'avv. Livio Del Prete, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1127)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Spida, in Catania.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Visto l'articolo unico della legge 26 maggio 1978, n. 215, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80;

Vista la delibera del CIPI in data 20 luglio 1978, concernente l'accertamento della sussistenza della condizione di crisi aziendale della S.p.a. Spida di Catania;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 30 maggio 1977;

Considerato che i lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dall'azienda predetta hanno già fruito del periodo di centottanta giorni del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione della Sicilia corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Spida di Catania, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge

5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1184)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore alimentare (bevande gassate) operanti nella provincia di Catania.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore alimentare (bevande gassate) operanti nella provincia di Catania ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° gennaio 1978;

Considerato che i lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende predette hanno già fruito del periodo di centottanta giorni del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115 e che sussiste nella citata provincia la crisi economica di cui alla summenzionata delibera del CIPI;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione della Sicilia corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore alimentare (bevande gassate) operanti nella provincia di Catania, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1183)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 62/79 della commissione, del 15 gennaio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 63/79 della commissione, del 15 gennaio 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 64/79 della commissione, del 12 gennaio 1979, relativo al regime che sottopone ad autorizzazione le importazioni in Italia di lampade a incandescenza originarie di alcuni Paesi europei a commercio di Stato.

Regolamento (CEE) n. 65/79 della commissione, del 15 gennaio 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 10 *del* 16 *gennaio* 1979.

(10/C)

Regolamento (CEE) n. 66/79 della commissione, del 16 gennaio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 67/79 della commissione, del 16 gennaio 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 68/79 della commissione, del 16 gennaio 1979, che fissa le tasse di compensazione nel settore delle sementi.

Regolamento (CEE) n. 69/79 della commissione, del 16 gennaio 1979, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute dagli organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 70/79 della commissione, del 16 gennaio 1979, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine per il periodo che inizia il 1° febbraio 1979.

Regolamento (CEE) n. 71/79 della commissione, del 16 gennaio 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 11 *del* 17 *gennaio* 1979.

(11/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1979:

Gabei Roberto, notaio residente nel comune di Felizzano, distretto notarile di Alessandria, è trasferito nel comune di Alessandria, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

De Angelis Maria Luisa, notaio residente nel comune di Senigallia, distretto notarile di Ancona, è trasferito nel comune di Falconara Marittima, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Isotti Gianguido, notaio residente nel comune di Torino, è trasferito nel comune di Bolzano, con l'anzidetta condizione.

Cogoli Girolamo Giuseppe, notaio residente nel comune di Trento, è trasferito nel comune di Bagnolo Mella, distretto notarile di Brescia, con l'anzidetta condizione.

Brunelli Mario, notaio residente nel comune di Borgo San Giacomo, distretto notarile di Brescia, è trasferito nel comune di Brescia, con l'anzidetta condizione.

Papi Giorgio, notaio residente nel comune di Torino, è trasferito nel comune di Forlì, con l'anzidetta condizione.

Oliveri Giorgio, notaio residente nel comune di Torino, è trasferito nel comune di Forlì, con l'anzidetta condizione.

Bozzo Gianluca, notaio residente nel comune di Savona, è trasferito nel comune di Genova, con l'anzidetta condizione.

Garro Raiteri Giancarla Dea, notaio residente nel comune di Savona, è trasferito nel comune di Genova, con l'anzidetta condizione.

Porcile Andrea, notaio residente nel comune di Rivoli, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Genova, con l'anzidetta condizione.

Priori Piermaurizio, notaio residente nel comune di Tonco, distretto notarile di Casale Monferrato, è trasferito nel comune di Genova, con l'anzidetta condizione.

Favre Giovanni, notaio residente nel comune di Torino, è trasferito nel comune di Ivrea, con l'anzidetta condizione.

Mastronardi Omero, notaio residente nel comune di Sarnano, distretto notarile di Macerata, è trasferito nel comune di Civitanova Marche, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Venturi Alfonso, notaio residente nel comune di Ales, distretto notarile di Oristano, è trasferito nel comune di Terralba, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Fassanelli Giorgio, notaio residente nel comune di Montagnana, distretto notarile di Padova, è trasferito nel comune di Padova, con l'anzidetta condizione.

Vaudano Fulvio, notaio residente nel comune di Castelbaldo, distretto notarile di Padova, è trasferito nel comune di Padova, con l'anzidetta condizione.

Fontanabona Giovanni, notaio residente nel comune di Pellegrino Parmense, distretto notarile di Parma, è trasferito nel comune di Parma, con l'anzidetta condizione.

Roncaglione Elio, notaio residente nel comune di Robbio, distretto notarile di Pavia, è trasferito nel comune di Mortara, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Pettinacci Paolo Maria, notaio residente nel comune di Cividale del Friuli, distretto notarile di Udine, è trasferito nel comune di Assisi, distretto notarile di Perugia, con l'anzidetta condizione.

(1342)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Avviso di rettifica

Nel calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni nazionali e internazionali per il 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1979, alla pag. 13, tra le manifestazioni di Norcia (Perugia) e Pesaro, deve intendersi inserita la seguente manifestazione:

« Parma - I Fiera salone nazionale del fanciullo - 20-28 ottobre - D.G.R. 11-12-1978, n. 4493 »

e alla pag. 15 tra le manifestazioni di Arezzo e di Assisi (Perugia) deve intendersi inserita la seguente manifestazione:

« Arona (Novara) - XI Concorso nazionale di pittura estemporanea - Premio Arona 1979 - Premio G.F. Usellini e Premio G. Mattioli - 29 aprile-27 maggio - D.G.R. 10-10-1978, n. 59-16648 ».

Il suddetto calendario ufficiale fieristico deve, inoltre, intendersi rettificato come segue:

alla pag. 6, ove è scritto: « Verona - XVI Salone biennale macchine per movimenti terra ... », leggasi: « Verona - XVI Salone biennale *internazionale* macchine per movimenti terra ... »;

alla pag 11, ove è scritto: « Torino - Tecnica 1979 - XXIX Salone internazionale della tecnica - *24-30 ottobre* », leggasi: « Torino - Tecnica 1979 - XXIX Salone internazionale della tecnica - *27 ottobre-4 novembre* »:

alla pag. 12, ove è scritto: « Milano - Ucipel presenta - 23-27 marzo », leggasi: « Milano - Ucipel presenta - 23-27 marzo *e 28 settembre-2 ottobre* »;

alla pag. 13, ove è scritto: « Saluzzo (Cuneo) - III Mostra mercato nazionale dell'antiquariato - *12* maggio-*3* giugno - D.G.R. 7-11-1978 », leggasi: « Saluzzo (Cuneo) - III Mostra mercato nazionale dell'antiquariato - *20* maggio-*10* giugno - D.G.R. 27-11-1978 ».

(1314)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di lingua e letteratura tedesca presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Torino.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Torino è vacante la cattedra di lingua e letteratura tedesca, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1244)

Vacanza delle cattedre di chimica industriale e di tecniche numeriche ed analogiche presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Torino.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Torino sono vacanti le seguenti cattedre:

1) chimica industriale;

2) tecniche numeriche ed analogiche,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1245)

MINISTERO DEL TESORO

Prima estrazione per l'ammortamento di speciali certificati di credito 10 % - 1977/1988 e 1978/1988

Si rende noto che il giorno 9 marzo 1979, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle dieci serie degli speciali certificati di credito 10 % - 1977/1988 e 1978/1988 di cui alle seguenti leggi e decreti:

decreto-legge 31 dicembre 1976, n. 877 e decreto ministeriale 10 gennaio 1977; decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103 e decreto ministeriale 4 maggio 1977; decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493 e decreto ministeriale 10 dicembre 1977; legge 2 maggio 1976, n. 183 e decreto ministeriale 24 dicembre 1977; legge 22 dicembre 1973, n. 825 e decreto ministeriale 24 dicembre 1977; legge 7 marzo 1973, n. 69, decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267 e decreto ministeriale 10 dicembre 1977; decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492 e decreto ministeriale 10 dicembre 1977; legge 7 maggio 1973, n. 244 e decreto ministeriale 10 dicembre 1977; legge 8 agosto 1977, n. 546 e decreto ministeriale 10 dicembre 1977; legge 30 aprile 1969, n. 153 e decreto ministeriale 10 dicembre 1977.

Il successivo giorno 10 marzo, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla prima estrazione di una serie per ciascuno dei suddetti prestiti.

I certificati appartenenti alla serie che risulterà estratta saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1979.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1188)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 30

Corso dei cambi del 12 febbraio 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	834,80	834,80	834,80	834,80	834,65	834,65	834,70	834,80	834,80	834,80
Dollaro canadese	698,25	698,25	698,50	698,25	698,10	698,20	698,10	698,25	698,25	698,25
Marco germanico	452,23	452,23	452,50	452,23	452,15	452,20	452,11	452,23	452,23	452,25
Fiorino olandese	418,47	418,47	418,85	418,47	418,65	418,45	418,60	418,47	418,47	418,50
Franco belga	28,675	28,675	28,73	28,675	28,72	28,45	28,685	28,675	28,675	28,70
Franco francese	196,84	196,84	197,15	196,84	197 —	196,80	196,86	196,84	196,84	196,85
Lira sterlina	1677,70	1677,70	1678,90	1677,70	1678,06	1677,65	1677,50	1677,70	1677,70	1677,70
Corona danese	163,26	163,26	163,40	163,26	163,20	163,25	163,32	163,26	163,26	163,25
Corona norvegese	164,72	164,72	164,85	164,72	164,75	164,70	164,78	164,72	164,72	164,70
Corona svedese	192,25	192,25	192,20	192,25	192,30	192,20	192,33	192,25	192,25	192,25
Franco svizzero	501,80	501,80	503,10	501,80	502,35	501,65	501,10	501,80	501,80	501,80
Scellino austriaco	61,723	61,723	61,80	61,723	61,77	61,70	61,73	61,723	61,723	61,72
Escudo portoghese	17,62	17,62	17,80	17,62	17,80	17,60	17,78	17,62	17,62	17,62
Peseta spagnola	12,10	12,10	12,10	12,10	12,05	12,05	12,13	12,10	12,10	12,10
Yen giapponese	4,19	4,19	4,21	4,19	4,209	4,15	4,204	4,19	4,19	4,20

Media dei titoli del 12 febbraio 1979

Rendita 5 % 1935	65,775
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	87,525
» 5,50 % » » 1968-83	84,950
» 5,50 % » » 1969-84	80,900
» 6 % » » 1970-85	80,550
» 6 % » » 1971-86	78,400
» 6 % » » 1972-87	76,975
» 9 % » » 1975-90	82,950
» 9 % » » 1976-91	83,550
» 10 % » » 1977-92	86,425
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83,650
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	100,775
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	100,825
» » » » 1- 1-1978/80	100,950
» » » » 1- 3-1978/80	100,650
» » » » 1- 6-1978/80	100,600
» » » » 1- 8-1978/80	100,600
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	99,500
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	98,175
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	95,275
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	97,750
» » » 10 % 1- 1-1981	96,450
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	83,850
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	99,275
» » » 12 % 1- 4-1982	98,825

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 febbraio 1979

Dollaro USA	834,75
Dollaro canadese	698,175
Marco germanico	452,17
Fiorino olandese	418,535
Franco belga	28,68
Franco francese	196,85
Lira sterlina	1677,29
Corona danese	163,29
Corona norvegese	164,75
Corona svedese	192,29
Franco svizzero	501,45
Scellino austriaco	61,726
Escudo portoghese	17,70
Peseta spagnola	12,115
Yen giapponese	4,201

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per l'ammissione alla 1ª classe dell'Accademia aeronautica di centoventi allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, e di quindici allievi ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, anno accademico 1979-80.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Viste le norme sul reclutamento e sull'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 13 febbraio 1936, n. 448: precedenza assoluta nell'ammissione ai corsi regolari dell'Accademia aeronautica degli allievi dei collegi militari che abbiano conseguito la maturità classica e scientifica;

Visto il regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e successive aggiunte e modificazioni, sull'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto il regio decreto 25 marzo 1941, n. 472: ordinamento dell'Accademia aeronautica;

Visto il regio decreto-legge 29 marzo 1943, n. 388: modificazioni del regio decreto 22 giugno 1939, n. 1416, concernente provvedimenti a favore degli allievi degli istituti dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 568: norme per la validità degli studi compiuti presso la Accademia aeronautica ai fini del conseguimento della laurea in ingegneria;

Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 877: trattamento economico degli allievi delle accademie militari per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica e successive modificazioni;

Vista la legge 5 luglio 1952, n. 989: riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686: norme di esecuzione del testo unico sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 26 gennaio 1963, n. 52: riordinamento del Corpo del genio aeronautico;

Vista la legge 27 ottobre 1963, n. 1431: riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237: leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15: nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme, e successive modificazioni;

Vista la legge 2 maggio 1969, n. 304: norme sulla perdita e reintegrazione nel grado degli ufficiali, dei sottufficiali e dei graduati di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della guardia di finanza;

Vista la legge 22 maggio 1969, n. 240: trattamento economico degli allievi dell'Accademia della guardia di finanza e delle Accademie militari dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910: provvedimenti urgenti per l'Università;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077: riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 11 maggio 1971, n. 421: norme concernenti le ferme degli ufficiali e dei sottufficiali piloti dell'Aeronautica militare;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 678: modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 22 novembre 1973, n. 816: modifica dell'art. 9 della legge 26 gennaio 1963, n. 52, sul riordinamento del Corpo del genio aeronautico;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1973 e decreto ministeriale 24 dicembre 1973: titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia aeronautica ed ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo nei ruoli dell'Aeronautica militare, registrati alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1974, registro n. 8 Difesa, fogli numeri 79 e 80;

Vista la legge 27 febbraio 1974, n. 68: modifiche alle norme sul trattamento economico degli allievi delle accademie militari;

Vista la legge 27 febbraio 1974, n. 69: norme in materia di cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1975: equipollenza dei titoli finali di studio conseguiti da lavoratori italiani e loro congiunti emigrati nelle scuole straniere corrispondenti agli istituti italiani di istruzione secondaria di 2° grado o di istruzione professionale (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 1° marzo 1975);

Vista la legge 8 marzo 1975, n. 39: attribuzione della maggiore età ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme relative alla capacità di agire e al diritto di elettorato;

Visto il decreto ministeriale 4 aprile 1975: varianti al decreto ministeriale 9 gennaio 1936, e successive modificazioni, concernenti l'approvazione degli elenchi delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inabilità ai servizi di navigazione aerea e delle condizioni di idoneità per i caratteri psicofisiologici;

Vista la legge 3 maggio 1975, n. 191: nuove norme sul servizio di leva;

Vista la legge 19 maggio 1975, n. 151: riforma del diritto di famiglia;

Vista la legge 24 settembre 1977, n. 717: trattamento economico degli aspiranti ufficiali dei corsi regolari delle accademie militari;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382: norme di principio sulla disciplina militare;

Vista la legge 30 novembre 1978, n. 755: aumento delle paghe dei militari e graduati di truppa;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso

E' indetto un concorso, per titoli e per esami, per l'ammissione di allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, e del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, alla 1ª classe dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1979-80.

I posti messi a concorso sono i seguenti:

centoventi per l'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale;

quindici per il Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri.

I candidati — che, a seguito della visita psicofisiologica e delle prove psico-attitudinali, risultino dotati dello sviluppo organico e delle attitudini psicofisiologiche necessarie all'esercizio delle specifiche funzioni professionali — dovranno superare un esame, che verterà sulle seguenti materie e servirà, inoltre, per stabilire le graduatorie dei vincitori del concorso:

prova scritta di composizione italiana;

prova orale di matematica;

prova orale facoltativa di lingua estera, limitatamente a non più di due lingue, scelte tra le seguenti: inglese, tedesco, spagnolo e francese.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per essere ammessi al concorso è necessario che i concorrenti:

a) siano cittadini italiani (o si trovino nelle condizioni per poter acquistare la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 3 della legge 1912, n. 555);

b) abbiano, alla data del 31 ottobre 1979 compiuto il 17° anno di età e non superato il 22°, cioè siano nati dopo il 31 ottobre 1957 e prima del 31 ottobre 1962;

c) siano celibi, o vedovi, senza prole;

d) abbiano, se minorenni, il consenso di chi esercita la potestà o la tutela, per contrarre l'arruolamento volontario nell'Aeronautica militare;

e) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale ed appartengano a famiglia di incensurabile onorabilità;

f) non siano stati mai espulsi da istituti d'istruzione dello Stato, ovvero, avendo già appartenuto all'Accademia aeronautica, non ne siano stati dimessi per motivi disciplinari, per deficiente attitudine militare o, se concorrenti per il ruolo naviganti dell'Arma aeronautica, perchè prosciolti dal corso di pilotaggio per insufficiente attitudine al conseguimento del brevetto di pilota militare;

g) abbiano conseguito o siano in grado di conseguire nella sessione di esami del 1979 uno dei seguenti titoli di studio presso una scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta:

maturità scientifica o classica o artistica o professionale;

ragioniere o perito commerciale;

abilitazione, rilasciata da un istituto tecnico industriale o agrario o nautico o per geometri;

perito aeronautico, rilasciato dagli istituti tecnici aeronautici, istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, n. 1508;

perito per il turismo;

perito aziendale e corrispondente in lingue estere;

licenza liceale, rilasciata dalla sezione classica, scientifica o moderna della Scuola europea;

maestro d'arte, integrato dal corso biennale di arte applicata, di cui alla legge 14 settembre 1970, n. 692;

abilitazione magistrale, integrata, solo per i concorrenti per il Corpo del genio aeronautico, dal corso annuale di cui alla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

I candidati — che, alla data di presentazione della domanda, non abbiano ancora conseguito il titolo di studio — dovranno, all'atto della presentazione alla prova di italiano, rilasciare dichiarazione scritta dell'avvenuto conseguimento del titolo di studio.

Per i titoli di studio conseguiti all'estero, l'ammissione alle prove d'esame del concorso è subordinata al riconoscimento, da parte di un provveditorato agli studi a scelta del candidato, della equipollenza del titolo di studio ad uno dei titoli sopra elencati, a norma dell'art. 5 della legge n. 153 del 3 marzo 1971 e dal decreto ministeriale del 1° febbraio 1975.

A tal fine, coloro, che abbiano conseguito o stiano per conseguire un titolo di studio estero, dovranno dichiarare nella domanda la durata, compresa l'istruzione primaria, degli studi compiuti o da compiere.

Coloro, che non abbiano ancora conseguito il predetto titolo, dovranno allegare alla domanda un certificato della competente autorità scolastica estera, attestante che essi si trovino nelle condizioni di poter conseguire tale titolo in tempo utile. Il predetto certificato dovrà essere munito della prevista dichiarazione degli agenti diplomatici o consolari;

h) siano in possesso:

1) se partecipanti al concorso per il ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica: dello sviluppo organico e dell'attitudine psicofisiologica, necessaria per esercitare la navigazione aerea in qualità di pilota militare di aeroplano;

2) se partecipanti al concorso per il ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico: della idoneità fisica e dell'attitudine psicofisiologica, richiesta per il servizio quale ufficiale del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso ai corsi dell'Accademia aeronautica.

Art. 3.
Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere:

redatta in duplice copia, di cui una sola in carta da bollo;

firmata per esteso dal candidato;

presentata a mano o inviata, a mezzo raccomandata, al comando Accademia aeronautica - Ufficio concorsi - 80078 Pozzuoli (Napoli).

La firma del candidato dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o da altro pubblico ufficiale, di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La firma dei dipendenti statali potrà essere vistata, per autentica, dal capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

La firma dei residenti all'estero, potrà essere autenticata dalle autorità consolari.

La firma dei militari, potrà essere vistata dal comandante di Corpo.

I militari in servizio, sono autorizzati a trasmettere la domanda direttamente all'Accademia aeronautica, ma incombe loro l'obbligo di informare l'autorità dalla quale dipendono, la quale, eventualmente, farà conoscere all'Accademia aeronautica se abbia osservazioni da muovere in proposito. In ogni caso, i comandi interessati faranno seguire un rapporto informativo.

Nella predetta domanda, che dovrà essere compilata secondo l'allegato 4, i candidati dovranno dichiarare:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) lo stato civile: celibe, o vedovo, senza prole;

d) il comune nelle cui liste elettorali siano iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne riportate;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) il titolo di studio posseduto o che potranno conseguire nella sessione di esami dell'anno in corso. I candidati già in possesso del titolo di studio dovranno specificare in quale anno essi lo abbiano conseguito.

I candidati, tenuto conto del titolo di studio, dovranno, altresì, precisare se intendono partecipare al concorso per il ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica, oppure per il ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico. I candidati, che ne posseggano i requisiti, potranno partecipare ad entrambi i ruoli e dovranno produrre due distinte domande (in un'unica busta) e dovranno sostenere distinti esami.

I candidati, che omettono di indicare nella domanda il ruolo in cui intendono partecipare, saranno ammessi d'ufficio al concorso per il ruolo naviganti normale.

I candidati dovranno, altresì, indicare la lingua o le lingue estere (limitatamente a non più di due, comprese nelle seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo) nelle quali intendono sostenere l'esame o gli esami orali facoltativi.

Nella domanda, i candidati dovranno indicare il loro preciso recapito e l'indirizzo della famiglia, con il relativo numero di codice postale ed, ove possibile, il numero di recapito telefonico. Le eventuali successive variazioni dovranno essere notificate a mezzo raccomandata. Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione alla visita psicofisiologica, alle prove psicoattitudinali od alle prove d'esame, non fosse avvenuta nelle date prescrite per il mancato arrivo in tempo utile della comunicazione di cambio di domicilio.

Il comando Accademia non assume, inoltre, alcuna responsabilità in caso di ritardata ricezione, da parte dei candidati, di avvisi di convocazione dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili a propria inadempienza.

Alla domanda dovrà essere allegata una fotografia, senza copricapo, formato tessera, con l'indicazione, sul retro, del nome e cognome del concorrente.

Art. 4.
Domanda dei candidati minorenni

Il candidato — che, alla data della domanda di partecipazione al concorso, sia minorenne — dovrà far vistare la sua firma, apposta in calce alla domanda, da entrambi i genitori, o da uno solo in caso di impedimento dell'altro genitore, o dal tutore in caso di mancanza di entrambi i genitori.

Le firme del candidato e dei genitori dovranno essere tutte autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o da altro pubblico ufficiale.

Inoltre, alla domanda dovrà essere allegato l'atto di assenso dei genitori, o di uno solo in caso di impedimento dell'altro genitore, o del tutore in caso di mancanza di entrambi i genitori.

Tale atto dev'essere redatto dal sindaco, secondo l'allegato 5 e deve contenere l'indicazione del ruolo al quale il concorrente richiede di essere ammesso.

Art. 5.
Termine per la presentazione delle domande

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Per i candidati residenti all'estero, tale termine è di sessanta giorni.

Non potranno, quindi, essere prese in considerazione le domande inoltrate dopo il termine stabilito.

Il timbro a data dell'ufficio postale accettante, per le domande spedite a mezzo raccomandata con aviso di ricevimento, fa fede dell'avvenuto inoltro entro il termine fissato nel primo comma del presente articolo.

Le domande, inoltrate entro il termine stabilito, ma che risultassero formalmente irregolari, potranno essere accettate a giudizio discrezionale del comando Accademia, salvo la successiva regolarizzazione.

Art. 6.

Accertamenti fisio-psico-attitudinali

Gli accertamenti fisio-psico-attitudinali saranno effettuati dall'istituto medico-legale dell'Aeronautica militare di Napoli.

I candidati saranno invitati a sostenere la visita psicofisiologica, nella data che sarà comunicata, con lettera raccomandata di convocazione.

I candidati — che, entro il 45° giorno dalla data di scadenza del bando di concorso, non avranno ricevuto la predetta convocazione — sono invitati ad informare telegraficamente il comando Accademia.

Il candidato, che risulti affetto da infermità o imperfezioni presumibilmente suscettibili di rapida guarigione, riceverà dal direttore dell'istituto medico legale comunicazione del giudizio diagnostico relativo all'infermità o imperfezione. In tal caso lo interessato — qualora ne faccia esplicita domanda all'istituto stesso, entro un termine massimo di cinque giorni — potrà essere autorizzato a presentarsi a nuova visita, dopo essersi assoggettato, in sede privata e sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità, al relativo trattamento terapeutico. L'istituto medico legale comunicherà all'interessato la data della nuova visita.

Successivamente, i candidati, che avranno superato la visita psicofisiologica, verranno invitati a sostenere le prove psicoattitudinali nella data che sarà comunicata con lettera raccomandata di convocazione.

Gli accertamenti fisio-psico-attitudinali hanno lo scopo di accertare:

per i candidati al ruolo naviganti, il possesso dei requisiti di cui all'allegato 2;

per i candidati al ruolo ingegneri, il possesso dei requisiti di cui all'allegato 3.

I giudizi di idoneità e di non idoneità, riportati nei predetti accertamenti, sono definitivi, pertanto, contro l'esito dei predetti accertamenti, non è ammesso appello.

I candidati risultati non idonei saranno esclusi dal concorso.

Art. 7.

Esami di concorso

I candidati, risultati idonei agli accertamenti fisio-psico-attitudinali, saranno ammessi a sostenere le prove dell'esame di concorso, secondo i programmi annessi al presente decreto, descritti all'allegato 1.

La prova scritta di composizione italiana avrà luogo presso l'Accademia aeronautica di Pozzuoli, via Domitiana, alle ore 8 del giorno 21 agosto 1979 per i concorrenti al ruolo ingegneri, ed alle ore 8 del giorno 8 settembre 1979, per i concorrenti al ruolo naviganti.

Le prove orali si svolgeranno presso l'Accademia aeronautica in date che saranno tempestivamente comunicate agli interessati con lettera raccomandata di convocazione.

Art. 8.

Disposizioni amministrative

I candidati, durante gli accertamenti fisio-psico-attitudinali e le prove di esame, dovranno attenersi alle norme disciplinari di vita interna dell'istituto e fruiranno di vitto e alloggio gratuito, secondo quanto previsto per gli allievi. Sarà, inoltre, somministrato in uso un corredo vestiario ridotto, come da tabella n. 3 lett. I Ed. 1975, da restituirsi totalmente in caso di mancata ammissione.

Sono a carico delle famiglie le eventuali spese sostenute, durante tale periodo, per l'acquisto di specialità medicinali, per consulti o interventi operatori, anche se, per ragioni di urgenza, il comando abbia disposto il ricovero in clinica o l'intervento operatorio da parte di specialisti civili.

I concorrenti, muniti di lettera di convocazione dell'Accademia aeronautica per gli accertamenti fisio-psico-attitudinali, per le prove di esame e per l'inizio del corso, si presenteranno al più vicino presidio aeronautico o comando carabinieri per ottenere il rilascio dello scontrino di 1ª classe per l'acquisto di un biglietto ferroviario a tariffa militare (n. 4) sulle ferrovie dello Stato per il viaggio di andata e di ritorno.

Soltanto ai vincitori del concorso, dietro presentazione dei biglietti ferroviari e delle relative lettere di convocazione, verranno rimborsate le spese di viaggio sulle ferrovie dello Stato, per i viaggi compiuti da e per il luogo di residenza dichiarato nella domanda.

I concorrenti in servizio militare si dovranno presentare in Accademia muniti di documenti di viaggio, prescritti dalle disposizioni in vigore.

Art. 9.

Documento di identificazione

Alla visita e ad ogni altra prova i candidati dovranno sempre esibire la carta di identità, oppure un documento rilasciato da amministrazioni dello Stato, purchè sia munito di fotografia recente.

Art. 10.

Mancata presentazione

I candidati, che non si presenteranno nel giorno, nell'ora e nel luogo stabiliti per la visita e le prove, saranno esclusi dal concorso.

Art. 11.

Commissione esamintarice

Per la valutazione delle prove dell'esame di concorso, verrà nominata con successivo decreto, la commissione esaminatrice, che sarà presieduta dal comandante dell'Accademia aeronautica.

Art. 12.

Graduatorie degli idonei

L'idoneità si intende conseguita quando i candidati, superate le prove previste all'art. 5, abbiano riportato nella prova scritta di composizione italiana e nella prova orale di matematica la votazione minima di 12/20.

Le graduatorie dei candidati, risultati idonei, saranno formate in base alla somma dei voti riportati nelle prove suddette.

Alla predetta somma, per ogni prova di lingua estera sostenuta dal candidato, sarà aggiunto un punto qualora la votazione riportata sia compresa tra i 16/20 ed i 18/20 e due punti qualora detta votazione sia superiore ai 18/20.

Saranno formate due distinte graduatorie di merito: una per i concorrenti al ruolo naviganti normale ed una per i concorrenti al ruolo ingegneri.

Nella formazione delle predette graduatorie, sarà, inoltre, tenuto conto delle norme sancite dai regi decreti 13 febbraio 1936, n. 448 e 29 marzo 1943, n. 388, riflettenti rispettivamente le precedenze stabilite per i provenienti dai collegi militari e dagli istituti dell'ONFA.

A parità di merito si applicheranno le norme contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernenti le graduatorie dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Le graduatorie di merito dei candidati risultati idonei al concorso saranno approvate con decreto ministeriale.

Art. 13.

Ammissione in Accademia

Saranno ammessi a frequentare la 1ª classe dei corsi regolari, ruolo naviganti e ruolo ingegneri, i candidati inclusi nelle rispettive graduatorie di merito, fino alla copertura dei posti messi a concorso per ciascun ruolo.

Il comando Accademia fissa la data di convocazione dei vincitori e ne informa gli interessati, che, a tale data, debbono presentarsi per l'inizio del corso.

Le ammissioni in Accademia dei concorrenti idonei s'intenderanno effettuate in prova fino all'inizio del corso di studi. Gli allievi — che entro detto termine, decidessero di rinunciare all'ammissione — potranno farlo senza ulteriori formalità e, se minorenni, senza il consenso dei genitori o tutori, ai quali il comando dell'Accademia provvederà a darne comunicazione.

Il Ministero della difesa, in caso di rinuncia o di dimissione da parte di qualcuno dei vincitori, si riserva la facoltà di ammettere, seguendo l'ordine di graduatoria, il numero di idonei occorrenti per coprire i posti lasciati disponibili dai rinunciatari o dai dimessi.

I candidati, ammessi in Accademia, assumono la qualifica di allievi, contraggono le ferme previste dalle leggi vigenti e sono soggetti alle leggi ed ai regolamenti in vigore per gli allievi delle accademie militari, in genere, e per gli allievi dell'Accademia aeronautica, in particolare.

I militari perderanno il grado eventualmente rivestito.

Art. 14.

Documento da produrre prima della prova scritta

All'atto della presentazione alle prove psico-attitudinali, i concorrenti dovranno presentare al comando Accademia aeronautica - Ufficio concorsi - 80078 Pozzuoli (Napoli), uno dei seguenti documenti, in carta legale, a seconda della posizione militare in cui si trovino:

a) certificato di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di residenza del concorrente, per i giovani che, per qualsiasi motivo non siano stati ancora arruolati dai consigli di leva;

b) copia del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare, per i giovani che siano stati riconosciuti « abili arruolati », dai consigli di leva, anche se non abbiano ancora prestato servizio militare e per i concorrenti che siano sottufficiali;

c) certificato di esito di leva, per i giovani che, pur avendo già concorso alla leva, siano stati dichiarati « non abili arruolati »;

d) copia dello stato di servizio, per i concorrenti che siano ufficiali;

e) nulla osta all'arruolamento nell'Aeronautica militare, rilasciato dalle competenti capitanerie di porto, per i concorrenti che siano iscritti nelle liste di leva mare e abbiano già concorso alla predetta leva.

Art. 15.

Titoli preferenziali

I concorrenti, in possesso dei titoli preferenziali previsti dalle vigenti disposizioni di legge, dovranno produrre, entro e non oltre il 20 agosto 1979, i relativi documenti, al fine della formazione della graduatoria finale.

In particolare, i provenienti dalle scuole militari dovranno allegare una dichiarazione del comando della scuola, da cui risulti che il concorrente ha conseguito il titolo di studio in qualità di allievo della scuola medesima.

Art. 16.

Documenti da produrre dai concorrenti collocati nelle graduatorie di merito

I concorrenti, collocati utilmente nelle graduatorie di merito, dovranno presentare, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di comunicazione di esito del concorso, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) estratto dell'atto di nascita (non certificato), rilasciato dal comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal comune di origine o di residenza, ovvero atto di notorietà, dal quale risulti che il concorrente si trova in condizioni di poter acquistare la cittadinanza italiana con la prestazione del servizio militare, ai sensi della legge 13 giugno 1912, n. 555;

3) certificato di stato libero, rilasciato dall'ufficio dello stato civile.

In luogo di due distinti certificati di cittadinanza e di stato libero, i candidati potranno presentare un unico certificato cumulativo, qualora entrambi i requisiti debbano essere certificati da uno stesso ufficio;

4) certificato generale del casellario giudiziale (e non semplice certificato penale), rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere rilasciato dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma;

5) certificato di godimento dei diritti politici, dal quale risulti che il candidato ne gode, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso.

I certificati, di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5), dovranno essere in data non anteriore di tre mesi a quella di comunicazione di cui al presente articolo;

6) diploma originale del titolo di studio, di cui all'art. 2, lettera *g*).

Nel caso che il diploma originale non sia stato ancora rilasciato, i concorrenti dovranno presentare il certificato che sostituisce il diploma, a tutti gli effetti di legge, fino alla data del suo rilascio. Unitamente al certificato i concorrenti dovranno inviare una marca da bollo da L. 700, che verrà applicata sulla copia fotostatica del certificato in parola, copia che sarà riprodotta a cura dell'Accademia aeronautica.

Il certificato esibito sarà, quindi, restituito alla famiglia del concorrente, affinchè sia riconsegnato all'autorità che dovrà rilasciare il diploma originale, da trasmettere all'Accademia.

Il diploma originale resterà depositato presso il comando Accademia, che provvederà ad allegare, alla documentazione di concorso, una copia autenticata, ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Sui diplomi originali o sui certificati di studio, le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute devono essere legalizzate dal provveditore agli studi.

Il comando Accademia restituirà agli allievi del ruolo naviganti il predetto titolo all'atto della promozione alla 3ª classe o all'atto in cui essi cesseranno di appartenere all'istituto.

Per quanto concerne gli allievi del ruolo ingegneri, il titolo di studio sarà depositato presso la competente Università, all'atto della loro iscrizione al 3° anno della facoltà di ingegneria o verrà consegnato all'allievo se cesserà di appartenere all'Accademia durante o al termine dei primi due anni di corso.

I concorrenti, che presentino certificati comprovanti il possesso di titoli di studio superiori a quello richiesto per l'ammissione all'Accademia aeronautica, hanno l'obbligo di presentare anche il titolo di studio di cui al presente articolo.

I concorrenti, che abbiano conseguito un titolo di studio estero e l'abbiano già allegato alla domanda, ai sensi del precedente art. 3, sono esonerati dal presentare altro titolo di studio.

Le copie di atti o certificati, anche se ottenute con procedimenti meccanici o fotografici, possono essere validamente prodotti in luogo degli originali, quando siano debitamente autenticate e in bollo.

L'autentica, di cui al precedente capoverso, può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale lo originale è stato depositato nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata presso altre amministrazioni dello Stato, nè alla stessa Amministrazione aeronautica, per altri concorsi.

Per quelle documentazioni che risultassero formalmente irregolari, il comando Accademia si riserva la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito;

7) atto d'impegno: i concorrenti ammessi in Accademia dovranno, oltre ai documenti sopra elencati, far pervenire improrogabilmente entro trenta giorni dalla data di ammissione, un atto di impegno, redatto conformemente all'allegato 6, col quale i genitori o uno solo in caso di impedimento dell'altro genitore, o il tutore in caso di mancanza di entrambi i genitori, si obbligano a rimborsare all'Amministrazione aeronautica le eventuali eccedenze di spese straordinarie, sostenute per l'allievo, come previste dall'art. 2, lettera *b*), della legge 27 febbraio 1974, n. 68, concernente le modifiche alle norme sul trattamento economico degli allievi delle accademie militari, e tutte le altre spese, nel caso in cui l'allievo dovrà ripetere l'anno.

Tale atto dovrà essere autenticato dal notaio nella forma prescritta dalla legge notarile, registrato presso l'ufficio atti pubblici e inviato alla direzione servizi di commissariato - Ufficio conti allievi - Accademia aeronautica - 80078 Pozzuoli (Napoli) (codice fiscale dell'Accademia aeronautica n. 80027280637).

Art. 17.

Dimissioni dall'Accademia

Gli allievi possono essere dimessi dall'Accademia:

1) a domanda;

2) di autorità: per motivi disciplinari o di salute oppure per deficiente attitudine militare o professionale (in genere o di volo) che sarà, in particolare, accertata durante il primo anno di corso.

I provvedimenti di dimissione a domanda sono irrevocabili e quelli di autorità sono inappellabili.

Coloro che, per una delle cause accennate nel presente articolo, vengono dimessi dall'istituto, sono prosciolti dalla ferma speciale contratta all'atto dell'ammissione in Accademia.

La loro posizione, nei confronti degli obblighi di leva, sarà regolata in conformità delle disposizioni vigenti in materia di reclutamento.

Art. 18.

Norme per gli allievi del ruolo naviganti normale

I corsi regolari per allievi del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica hanno la durata di tre anni accademici, seguiti da un corso di perfezionamento.

Durante il 1° anno, gli allievi frequenteranno il corso di pilotaggio per il conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano. Coloro che, per deficiente attitudine professionale, non diano garanzia di conseguire tale brevetto, saranno dimessi di autorità.

Il passaggio da una classe all'altra avviene alla fine dell'anno accademico ed è subordinato al superamento degli appositi esami.

Le sessioni di esami sono due.

Per gli studi compiuti nei primi due anni valgono le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 568.

All'inizio del terzo anno, è conferita agli allievi la qualifica di aspirante ufficiale, che ha valore ai soli effetti amministrativi e dà diritto al trattamento economico iniziale del sottotenente in servizio permanente effettivo.

All'atto del conferimento della qualifica di aspirante ufficiale, devono assumere l'obbligo di permanere in servizio, quali ufficiali del ruolo naviganti per un periodo di anni 14.

Gli allievi — che avranno conseguito il brevetto di pilota di aeroplano e superato, alla fine del 3° anno, gli esami finali di idoneità — saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale.

Con tale grado frequenteranno il corso di perfezionamento.

Gli allievi — riconosciuti, durante il 2° o il 3° anno accademico, non più in possesso dei requisiti fisici o dell'attitudine necessaria per il conseguimento del brevetto di pilota militare — possono aspirare alla nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo del ruolo servizi dell'Arma aeronautica, purchè, su proposta del comando dell'Accademia, il Ministero, a suo giudizio, li ritenga, per condotta, per doti militari ed intellettuali, idonei a continuare il corso. In tal caso, sono esonerati dal pilotaggio e seguono il corso regolare con gli stessi programmi, più le materie inerenti alle mansioni del ruolo servizi.

Ottenuta l'idoneità in tutti gli esami del 3° anno, saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi.

I predetti allievi, se forniti di titoli di studio validi per la iscrizione ai corsi di laurea in ingegneria, possono far domanda per essere trasferiti al corrispondente anno del corso regolare destinato al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, purchè, su proposta del comando dell'Accademia, il Ministero, a suo giudizio, li ritenga, per condotta, per doti militari ed intellettuali, idonei a continuare il corso nel predetto Corpo e ruolo.

Nella domanda gli interessati debbono dichiarare di voler assumere l'obbligo di rimanere in servizio fino allo scadere dei periodi indicati nel successivo art. 20.

Art. 19.

Norme per gli allievi del ruolo ingegneri

Gli allievi del ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico, all'atto dell'ammissione in Accademia, debbono assumere l'obbligo continuativo di volo e l'obbligo di rimanere in servizio fino allo scadere dei periodi indicati nel successivo art. 20, salvo i casi di dimissione.

I corsi regolari degli allievi del ruolo ingegneri hanno la durata di cinque anni: un biennio propedeutico di ingegneria, seguito da un triennio di studi applicativi.

Il passaggio, dalla 1ª alla 2ª classe e dalla 2ª classe al 1° anno del triennio degli studi applicativi, avviene alla fine dell'anno accademico ed è subordinato al superamento degli appositi esami.

Le sessioni di esami sono due.

Gli allievi, che al termine del 2° anno di corso di Accademia, abbiano superato gli esami, sono avviati alla facoltà di ingegneria di una Università o ad un Politecnico, per frequentare il triennio di studi applicativi e conseguire la laurea in ingegneria. Essi dovranno superare gli eventuali esami nelle materie aggiuntive che potranno essere richieste dalle facoltà.

La sede universitaria, il corso di laurea ed eventualmente la sezione del triennio di studi applicativi sono determinati dal Ministero della difesa, all'inizio del 2° anno di corso di Accademia.

In sede di assegnazione degli allievi ad uno dei corsi di laurea in ingegneria, nonchè ad una sezione ed indirizzo, sarà tenuto anche conto, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, del desiderio espresso dagli interessati.

Gli allievi conseguono la qualifica di aspirante ufficiale del Corpo del genio aeronautico, con la stessa decorrenza degli allievi del corrispondente corso regolare degli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo naviganti normale.

Gli aspiranti ufficiali che, al termine del primo anno di studi di applicazione, compresa la sessione autunnale, abbiano superato:

a) negli insegnamenti previsti per detto anno dagli statuti dell'Università o del Politecnico frequentato (secondo il piano di studi preparato dal comando dell'Accademia aeronautica ed approvato dal consiglio di facoltà dell'Università o del Politecnico frequentato) il numero di esami fissato, con decreto ministeriale in vigore alla data di inizio dell'anno accademico corrispondente alla loro anzianità da aspirante;

b) gli esami nelle materie militari, stabilite nel piano di studi dell'Accademia aeronautica,

sono nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, con anzianità decorrente dalla data del conseguimento della qualifica di aspirante ufficiale.

Coloro, che non superino gli esami di cui al precedente capoverso, sono dimessi d'autorità dall'Accademia e nominati sottotenenti di complemento nel Corpo del genio aeronautico ruolo assistenti tecnici, con l'obbligo di compiere il servizio di prima nomina.

Art. 20.

Norme per i sottotenenti del ruolo ingegneri

I sottotenenti in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico — che, al termine del 3° anno di studi applicativi, condotti sulla base del piano di studi preparato dal comando dell'Accademia aeronautica ed approvato dal consiglio di facoltà dell'Università o del Politecnico frequentato, compresa la sessione autunnale, abbiano conseguito la laurea in ingegneria e superato un esame di cultura militare, secondo il programma stabilito dal Ministero — sono promossi tenenti in servizio permanente effettivo, con anzianità assoluta corrispondente alla data di inizio della sessione di esami o dell'appello di febbraio, previsto dalla legge 5 gennaio 1955, n. 8, in cui conseguono la laurea in ingegneria ed, a decorrere da tale data, assumono l'obbligo di permanenza in servizio per un periodo di sei anni. L'anzianità relativa degli interessati, aventi pari anzianità assoluta, è determinata sulla base di una media, risultante per tre quarti dal voto riportato nell'esame di laurea e per un quarto dal voto riportato nell'esame di cultura militare.

I sottotenenti, che non abbiano potuto completare gli studi nel termine indicato nel capoverso precedente, sono ammessi a completarli nell'anno successivo, compresa la sessione autunnale di esame, purchè, entro il predetto termine, abbiano superato tutti gli esami negli insegnamenti, previsti dagli statuti dell'Università o del Politecnico frequentato per il primo anno di studi applicativi, nonchè gli esami, in almeno 10 degli insegnamenti complessivamente previsti per il 2° e 3° anno degli anzidetti statuti, secondo il piano di studi, preparato dal comando Accademia aeronautica ed approvato dal consiglio di facoltà dell'Università o del Politecnico frequentato.

I sottotenenti, di cui al precedente capoverso, sono aggregati al corso successivo a quello a cui appartengono.

I sottotenenti, che non siano stati ammessi a completare gli studi applicativi in quattro anni e quelli che al termine del 4° anno, compresa la sessione autunnale, non abbiano conseguito la laurea in ingegneria, sono trasferiti al ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico, con l'obbligo di permanere in servizio per un ulteriore periodo di anni sei. Essi non possono conseguire avanzamento con decorrenza anteriore alla data del trasferimento nel nuovo ruolo.

Art. 21.

Diploma dell'Accademia aeronautica

Al termine dei corsi regolari, gli allievi conseguono il « Diploma dell'Accademia aeronautica ».

Art. 22.

Premi di studio

Gli allievi del ruolo naviganti normale dell'Accademia aeronautica, che si distinguono maggiormente per profitto negli studi, per attitudine militare e dal volo e per condotta, concorrono, annualmente, ai seguenti premi di studio:

1) Fondazione « Caduti dell'Aeronautica », istituita dalla Banca d'Italia.

Capitale per un valore nominale di L. 20.000.000.

Con la relativa rendita annua maturata, sono assegnati i seguenti premi:

a) un premio all'allievo risultato primo in graduatoria all'esame di concorso;

b) tre premi a tre allievi della seconda classe;

c) tre premi a tre allievi della terza classe.

I premi, di cui alle lettere *b*) e *c*), vengono assegnati in base:

alla graduatoria, risultante dall'esito degli esami di fine anno accademico per il passaggio dalla 1ª alla 2ª classe e dalla 2ª alla 3ª classe;

al voto riportato in attitudine militare ed in attitudine al volo;

alla condota.

2) Fondazione « Dott. Giuseppe Bucci ».

Capitale per un valore nominale di L. 4.200.000.

Con la relativa rendita annua maturata, vengono erogati due premi, a favore di un allievo della 2ª classe e di un allievo della 3ª classe, di famiglia italiana e di condizione disagiata.

I due premi vengono assegnati in base:

alla graduatoria, risultante dall'esito degli esami di fine anno accademico dal 1° al 2° e dal 2° al 3° e dalle medie trimestrali dell'anno accademico in corso;

al voto riportato in attitudine militare ed in attitudine al volo;

alla condotta.

La ripartizione, fra i due allievi, viene fatta in ragione di 3/5 e 2/5, secondo il merito.

3) Unione militare.

L'Unione militare, ogni anno, bandisce un concorso per due premi in danaro, da attribuire a due allievi dell'Accademia aeronautica, maggiormente distintisi nello studio e classificatisi nei primi posti della graduatoria degli approvati nella prima sessione di esami.

A questo concorso partecipano, oltre agli allievi del ruolo naviganti normale, anche gli allievi degli altri ruoli.

Art. 23.

Norme di carattere amministrativo

Ai sensi delle leggi n. 877 del 10 ottobre 1950, n. 240 del 22 maggio 1969 e n. 68 del 27 febbraio 1974, agli allievi del 1° e 2° anno è attribuito un assegno giornaliero di L. 1500.

Tale assegno è corrisposto, per metà in contanti, mentre l'altra metà (da servire per la prima vestizione all'atto della nomina a sottotenente e per le altre spese) viene depositata mensilmente, a cura del comando Accademia, su di un apposito libretto a risparmio e liquidata all'avente diritto all'atto dell'anzidetta nomina.

Le quote, relative agli allievi che comunque dovessero lasciare l'Accademia prima della nomina stessa, saranno versate in tesoreria.

L'assegno non è dovuto ai ripetenti durante i corsi che si ripetono.

Gli allievi concorrono alle spese per l'acquisto dei libri di testo, sinossi ed oggetti di cancelleria, occorrenti per la loro istruzione, con una quota determinata annualmente dai superiori organi ministeriali competenti.

Detta quota viene detratta dall'importo della parte dello assegno giornaliero da depositare sul predetto libretto a risparmio.

Sono, altresì, detratte mensilmente, dal medesimo importo:

1) le spese per la manutenzione del vestiario, salvo se gli allievi siano provenienti dai sottufficiali;

2) le spese straordinarie, e cioè:

a) acquisto di specialità medicinali, pagamento di cure dentarie, prestazioni medico-chirurgiche speciali, richieste dalle famiglie degli allievi;

b) interventi operatori, spese per cure medico-chirurgiche, degenze e consulti, se l'infermità non sia dipendente da causa di servizio;

c) spese per l'acquisto di strumenti scientifici, rinnovamento dei capi di corredo divenuti inservibili per lungo uso o per incuria degli allievi, pagamento per rotture o perdite per negligenza.

Le eventuali eccedenze di spesa sono a carico delle famiglie degli allievi. Esse dovranno essere rimborsate entro quindici giorni dalla data di spedizione dell'estratto conto.

Le famiglie degli allievi, ammessi a ripetere il 1° o il 2° anno, sono tenuti a pagare le spese di cui sopra e le altre, eventualmente, previste dalle disposizioni vigenti.

Durante la frequenza del corso d'Accademia, agli allievi provenienti dai sottufficiali, compete il trattamento economico previsto dalle leggi in vigore.

Gli allievi del 3° anno (aspiranti) hanno diritto al trattamento economico di sottotenente in servizio permanente effettivo. Essi sono tenuti a pagare le spese previste dalle disposizioni in vigore.

Entro i limiti dei fondi stanziati dal bilancio del Ministero della difesa, potranno essere concessi agli allievi dell'Accademia aeronautica i benefici economici, per benemerenze di famiglia e per benemerenze personali, previsti dall'art. 29 del regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, sull'ordinamento dell'Accademia aeronautica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 dicembre 1978

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1979
Registro n. 1 Difesa, foglio n. 335

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVA OBBLIGATORIA SCRITTA DI COMPOSIZIONE ITALIANA

La prova consisterà in un esame scritto di composizione italiana, a scelta del candidato, su uno dei temi assegnati.

La prova è intesa a consentire alla commissione di formarsi un esatto concetto, oltre che della padronanza della lingua da parte del concorrente, della sua maturità di pensiero e della capacità di esprimere le proprie idee in forma semplice e chiara.

Per la prova verranno assegnati tre temi di cultura generale, adeguata ai programmi previsti per gli istituti d'istruzione media superiore.

La prova scritta (originale e minuta) sarà redatta su appositi fogli di carta, portanti il timbro ufficiale dell'Accademia e vistati da un membro della commissione.

Gli elaborati, presentati su carta non timbrata e non contrassegnata, non saranno ritenuti validi.

Durata massima della prova: 6 ore.

PROVA OBBLIGATORIA ORALE DI MATEMATICA

La prova orale di matematica verterà su uno o più degli argomenti contenuti nel programma che segue.

I concorrenti dovranno mostrarsi preparati sull'intero programma, prescindendo dal maggiore o minore sviluppo dato alle varie parti negli istituti di provenienza.

I candidati devono dimostrare di avere bene inteso i concetti e le dimostrazioni più significative, di esprimersi in maniera propria e di fare giusto uso dei simboli.

Devono dimostrare, inoltre, di saper risolvere i problemi, anche numerici, più semplici di algebra, geometria e trigonometria.

Durata massima della prova: 40 minuti.

Algebra:

Equazioni e problemi di primo grado a una incognita. Disequazioni di primo grado.

Sistemi di equazioni di primo grado con discussione. Problemi di primo grado a due o più incognite.

I numeri reali. Calcolo dei radicali e potenze a esponente fratto.

Cenni sui numeri immaginari e sui numeri complessi. Equazioni di secondo grado a una incognita. Relazioni fra le soluzioni e i coefficienti di una equazione di secondo grado. Regola di Cartesio. Decomposizione di un trinomio di secondo grado in fattori lineari. Disequazioni di secondo grado.

Equazioni di grado superiore al secondo (biquadratiche, binomie, trinomie e reciproche). Equazioni irrazionali. Disequazioni fratte. Sistemi di equazioni di grado superiore al primo.

Problemi riconducibili a equazioni e a sistemi di equazioni di secondo grado.

Progressioni aritmetiche e geometriche.

Potenze a esponente reale qualsiasi. Equazioni e sistemi di equazioni esponenziali.

Logaritmi e loro proprietà. Equazioni e sistemi di equazioni logaritmiche.

Geometria:

Rette perpendicolari e rette parallele.

Somma degli angoli di un poligono.

Quadrangoli notevoli e loro proprietà.

Trasversali di un fascio di rette parallele.

Luoghi geometrici ed esempi.

Punti notevoli di un triangolo.

Circonferenze e cerchi; archi e settori. Corde e loro proprietà.

Posizioni mutue di una retta e di una circonferenza e di due circonferenze.

Costruzioni con la riga e il compasso.

Angoli alla circonferenza e poligoni regolari.

Superfici piane equivalenti. Casi fondamentali di equivalenza fra poligoni. Teoremi di Euclide e di Pitagora. Trasformazione di un poligono in un quadrato equivalente.

Grandezze commensurabili e incommensurabili. Rapporto di due grandezze omogenee. Rapporto di due grandezze come quoziente fra le loro misure. Aree dei poligoni.

Proporzioni tra grandezze: loro proprietà. Classi di grandezze direttamente e inversamente proporzionali. Teorema di Talete, suo inverso e suoi corollari. Costruzione del quarto proporzionale dopo tre segmenti dati. Divisione di un segmento in due parti di assegnato rapporto.

Poligoni simili. Criteri di similitudine dei triangoli. Applicazioni: teoremi delle corde, delle secanti e della tangente e secante di una circonferenza; costruzione del medio proporzionale tra due segmenti, della sezione aurea di un segmento e del lato del decagono regolare di raggio dato. Rapporto dei perimetri e delle superfici di due poligoni simili.

Rettificazione della circonferenza e quadratura del cerchio. Misure di archi e di settori circolari.

Perpendicolarità di retta e piano.

Parallelismo nello spazio; rette parallele; retta e piano paralleli; piani paralleli.

Diedri.

Piani perpendicolari. Angolo di una retta con un piano. Distanza di due rette sghembe. Angolo di due rette sghembe.

Triedri e angoloidi.

Prisma, parallelepipedo, piramide, tronco di piramide; volume e aree relativi.

Poliedri regolari.

Cilindro, cono, tronco di cono, sfera, volumi e aree relativi.

Applicazioni dell'algebra alla geometria.

Trigonometria:

Misura degli angoli e degli archi in gradi e in radianti. Ascisse sulla retta e sulla circonferenza.

Coordinate cartesiane (ortogonali) nel piano. Distanza di due punti in funzione delle vecchie coordinate di essi.

Definizione e variazione delle funzioni trigonometriche. Calcolo delle funzioni trigonometriche degli archi seguenti: 18°, 30°, 36°, 45°.

Archi aventi una medesima funzione trigonometrica. Relazioni fondamentali tra funzioni trigonometriche di uno stesso arco e di archi associati.

Riduzione al primo quadrante e al primo semiquadrante.

Formule di addizione e sottrazione. Formule di prostaferesi. Formule di duplicazione e bisezione.

Espressione del seno e del coseno di un arco mediante la tangente dell'arco meta. Identità ed equazioni trigonometriche. Sistemi di equazioni trigonometriche.

Risoluzione dei triangoli rettangoli. Teorema dei seni. Teorema del coseno (o di Carnot). Formule di Briggs. Formule di Nepero. Risoluzione di un triangolo qualunque.

Espressioni trigonometriche dell'area di un triangolo.

Raggi dei cerchi: circoscritto, inscritto ed ex-inscritto ad un triangolo.

Altezze, mediane e bisettrici di un triangolo.

PROVA FACOLTATIVA ORALE DI LINGUA ESTERA

La prova consisterà nella conversazione nella lingua in cui cade l'esame ed in una traduzione, a prima vista, dall'italiano, di un brano scelto dall'insegnante.

Per conseguire una votazione che comporti l'aggiunta di uno o due punti alla graduatoria finale (vedi 3° capoverso dell'art. 12) il concorrente dovrà dar prova di avere un'ottima conoscenza della lingua o delle lingue prescelte, in modo da parlarle e scriverle correttamente e correntemente, così da meritare una votazione non inferiore a 16/20.

Durata massima della prova: 15 minuti per ogni lingua.

ALLEGATO 2

REQUISITI FISIO-PSICO-ATTITUDINALI RICHIESTI PER LA AMMISSIONE ALL'ACCADEMIA AERONAUTICA, RUOLO NAVIGANTI NORMALE.

Il candidato sarà sottoposto ad esame fisio-psicologico per accertare che sussistano le condizioni di idoneità per i caratteri psico-somatici richieste per l'ammissione in Accademia aeronautica e che non ricorrano le imperfezioni o infermità, previste in appositi elenchi (U.S. 2), che sono causa di inabilità ai servizi di navigazione aerea.

Il candidato è sottoposto ad un esame clinico generale, corredato da prove strumentali e di laboratorio, allo scopo di accertare la sua armonica costituzione e l'integrità anatomo-funzionale dei vari organi ed apparati.

A titolo orientativo, si riportano di seguito alcune delle imperfezioni ed infermità, che costituiscono più frequentemente causa di non idoneità:

misure antropometriche non compatibili con i tipi di velivoli in dotazione all'Aeronautica militare;

statura inferiore a m 1,64 e superiore a m 1,87;

alterazioni dello scheletro osseo;

visus naturale inferiore a 9/10 in ambo gli occhi o inferiore a 7/10 in un occhio;

anomalie della percezione dei colori;

non completa integrità della funzione uditiva;

alterazioni funzionali dell'apparato vestibolare;

perdita non traumatica o carie estesa di 4 o più denti;

disturbi della parola anche se lievi (balbuzie, dislalia, disartria);

deficienze psico-fisiologiche;

malattie del sistema nervoso organiche e funzionali ed i loro esiti;

precedenti morbosi personali o familiari di natura neuropatica o psicopatica.

Inoltre, il candidato deve superare particolari prove psicoattitudinali, intese a completare l'accertamento dei requisiti della sua personalità negli aspetti intellettuali, caratterologici e culturali, in funzione dell'esercizio della navigazione aerea, in qualità di pilota militare di aeroplano.

Durante il concorso, potranno altresì essere rinviati dalla Accademia quei concorrenti che rivelino malattie o alterazioni non manifestate all'atto degli accertamenti o che possono insorgere in prosieguo di tempo, tali da pregiudicare l'efficienza fisio-psicofisiologica richiesta a chi debba prestare servizio nell'Aeronautica militare.

ALLEGATO 3

REQUISITI FISIO-PSICO-ATTITUDINALI RICHIESTI PER LA AMMISSIONE ALL'ACCADEMIA AERONAUTICA, GENIO AERONAUTICO, RUOLO INGEGNERI.

I requisiti somatico-funzionali e psicofisiologici, per l'ammissione all'Accademia aeronautica, sono quelli di cui all'elenco delle imperfezioni e delle infermità, che sono causa di non idoneità al servizio militare integrato da norme restrittive previste per gli ufficiali del genio aeronautico.

Il candidato è sottoposto ad un esame clinico generale, corredato da prove strumentali e di laboratorio, allo scopo di accertare la sua armonica costituzione e l'integrità anatomo-funzionale dei vari organi ed apparati.

A titolo orientativo, si riportano, di seguito, alcune delle imperfezioni ed infermità, che costituiscono più frequentemente causa di non idoneità:

statura inferiore a m 1,60;

alterazioni dello scheletro osseo;

acutezza visiva naturale inferiore a 1/10 in ciascun occhio;

acutezza visiva inferiore di 7/10 in ciascun occhio anche dopo correzione con lenti;

miopia superiore a 5 diotrie;

astigmatismo o ipermetropia superiore a 3 diotrie anche in un solo occhio;

anomalie della percezione dei colori;

non completa integrità della funzione uditiva;

alterazioni funzionali dell'apparato vestibolare;

perdita non traumatica o carie estesa di 4 o più denti;

disturbi della parola anche se lievi (balbuzie, dislalia, disartria);

deficienze psico-fisiologiche;

malattie del sistema nervoso organiche e funzionali e loro esiti;

precedenti morbosi personali o familiari di natura neuropatica o psicopatica.

Inoltre, il candidato deve superare particolari prove psicoattitudinali, intese a completare l'accertamento dei requisiti della sua personalità negli aspetti intellettuali, caratteriologici e culturali, richiesti per l'impiego quale ufficiale del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri.

Durante il concorso, potranno altresì essere rinviati dalla Accademia quei concorrenti che rivelino malattie o alterazioni non manifestate all'atto degli accertamenti e che possano insorgere in prosieguo di tempo, tali da pregiudicare l'efficienza fisio-psicofisiologica richiesta a chi debba prestare servizio nell'Aeronautica militare.

ALLEGATO 4

Domanda di partecipazione al concorso
(possibilmente dattilografata, in duplice copia,
di cui una in carta bollata)

Al comando dell'Accademia aeronautica - Ufficio concorsi - 80078 POZZUOLI (Napoli)

Il sottoscritto (cognome, in stampatello, e nome) (1) . . . nato a . . . il . . . . domiciliato a . . provincia . . . . codice postale . . . in via . . n. . . tel . . . chiede di essere ammesso al concorso per l'ammissione alla 1ª classe dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1979-80.

Il sottoscritto è già in possesso del titolo di studio (2) . conseguito nell'anno . . . presso l'istituto di . . . in via . . . .

Il sottoscritto ritiene di conseguire il seguente titolo di studio (2) . . . nella sessione di esame del mese di . presso l'istituto . . . . di . . . . (3), in via .

Il sottoscritto accetta, senza riserve, tutto ciò che è stabilito nella notificazione di concorso e dichiara sotto la sua responsabilità di:

a) voler partecipare al concorso per (4) . . . . .;
b) essere in possesso della cittadinanza italiana;
c) essere celibe, o vedovo, senza prole;
d) essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (5) .;
e) non aver riportato condanne penali (6) . . . .;
f) essere iscritto al distretto militare di . . . . . o ufficio di leva di . . o capitaneria di porto di . .;
g) trovarsi, nei riguardi degli obblighi militari, nella posizione (7) .

Dichiara, altresì, di voler sostenere l'esame facoltativo nella (o nelle seguenti lingue estere) (8) . . . .

Allega una fotografia, senza copricapo, non autenticata, formato tessera, con l'indicazione sul retro del nome e cognome del sottoscritto.

Data, ...

Il candidato
. . . .

(Se il candidato è minorenne)
Firme leggibili dei due genitori (9)
. . . .

Visto per l'autenticità delle firme (10) . . . .

---

(1) Il nome o i nomi propri devono essere quelli che risultano dal registro dell'atto di nascita.
(2) Compilare una sola delle due richieste.
(3) I candidati, che non abbiano ancora conseguito il titolo di studio alla data di presentazione della domanda, dovranno, all'atto della presentazione alla prova scritta di italiano, rilasciare dichiarazione scritta dell'avvenuto conseguimento del titolo.
(4) Indicare se si intende partecipare al concorso per il ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica o per il ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico.
(5) In caso di non iscrizione o cancellazione indicare i motivi.
(6) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.
(7) Non ancora arruolato dal consiglio di leva - abile arruolato - incorporato - rivedibile - esonerato - godente di rinvio, ecc.
(8) Limitatamente a non più di due lingue tra le seguenti: inglese, francese, tedesca e spagnola.
(9) In caso di mancanza di uno dei due genitori, è sufficiente una sola firma e, in mancanza di entrambi, quella del tutore.
(10) Autenticazione fatta da un notaio o dal segretario comunale o dal cancelliere.

Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per i candidati militari è sufficiente il visto del comandante di Corpo.

Per coloro che risiedono all'estero la firma potrà essere autenticata dalle autorità consolari.

ALLEGATO 5

ATTO DI ASSENSO

per l'arruolamento volontario di un minorenne
(su carta bollata, redatta dal sindaco)

COMUNE DI . . . .

L'anno millenovecento . . . . . . addì . . del mese di . . . .
si sono presentati
——
si è presentato
davanti a me, sindaco del comune predetto
i signori
——
il signor
(1) . . . . del minorenne (2) . . . .
I predetti
——
Il predetto
. . . . per assecondare la inclinazione del succitato minorenne,
acconsentono
——
acconsente
affinchè questi possa contrarre a tempo debito, l'arruolamento nell'Aeronautica militare, quale allievo dell'Accademia aeronautica nel (3) . . . .

In fede di che
gli stessi dichiaranti hanno sottoscritto
——
lo stesso dichiarante ha sottoscritto
con me il presente atto.

I dichiaranti
Il dichiarante
. . . .

Il sindaco
. . . .

---

(1) Nome e cognome del dichiarante, indicando se genitore o tutore.
(2) Nome e cognome del concorrente.
(3) Arma aeronautica, ruolo naviganti normali, o Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri.

ALLEGATO 6

MODELLO DELL'ATTO D'IMPEGNO
(art. 12 del presente bando)

Mediante la presente scrittura, da valere quale pubblico strumento,
i sottoscritti
——
il sottoscritto
. . . . domiciliat.. a . . . ., si
obbligano
——
obbliga
personalmente, a tenore della legge 27 febbraio 1974, n. 68, relativa al trattamento economico degli allievi delle accademie militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, a rimborsare all'Amministrazione militare aeronautica, in base ad appositi estratti conto compilati dalla direzione dei servizi di commissariato dell'Accademia aeronautica, le eventuali eccedenze di spese di carattere straordinario, dalla stessa sostenute per il giovane . . . . e rientranti in quelle previste dal quinto comma dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98.

Qualora l'allievo dovesse ripetere l'anno, per essere stato rimandato agli esami, poichè in tal caso perde il diritto all'assegno giornaliero,
i sottoscritti si obbligano
——
il sottoscritto si obbliga
a rimborsare all'amministrazione, con le modalità sopra enunciate:

a) l'importo della retta annuale nella misura stabilita per gli allievi del terzo anno;
b) le spese per la manutenzione del vestiario e le altre determinate nel bando di concorso;
c) la quota spese per l'acquisto di libri di testo, sinossi e oggetti di cancelleria, occorrenti per la istruzione dell'allievo, determinata annualmente con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro;
d) le spese di carattere straordinario elencate nel quinto comma dell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98.

Qualora l'allievo dovesse, per qualsiasi motivo, essere dimesso dall'Accademia aeronautica ———— (i sottoscritti si obbligano / il sottoscritto si obbliga) ad estinguere, nel termine perentorio di giorni quindici dalla data di spedizione, ogni conto che ———— (sara loro / gli sarà) rimesso alla direzione dei servizi di commissariato dell'Accademia aeronautica ed a restituire, entro cinque giorni dal rientro in famiglia dell'allievo, tutto il corredo concesso in uso gratuito dall'Amministrazione militare all'allievo, all'atto del suo ingresso in Accademia.

———— (Dichiarano / Dichiara) di essere a conoscenza delle disposizioni amministrative pubblicate nel bando di concorso per l'anno accademico 1979-80 che ———— (accettano / accetta) senza riserve, come ———— (dichiarano / dichiara) di accettare, rinunziando sin d'ora ad ogni contestazione, le eventuali modifiche che gli organi competenti dovessero apportare alle medesime.

———— (Si obbligano / Si obbliga), infine, ad eleggere a tutti gli effetti legali il ———— (loro / suo) domicilio presso l'Accademia aeronautica.

Data, .

Firme leggibili
Firma leggibile

L'atto dovrà essere autenticato dal notaio nella forma prescritta dalla legge notarile, registrato presso l'ufficio atti pubblici.

ALLEGATO 7

ELENCO DEI CAPI DI CORREDO COSTITUENTI LA SERIE VESTIARIO PER GLI ALLIEVI PILOTI E G.A.r.i. DELLA ACCADEMIA AERONAUTICA.

Asciugamani	n.	6
Asciugatoi (cm. 40 × 60)	»	6
Asciugatoio da bagno	»	2
Baule o cassa	»	1
Berretto di cordellino g.a con visiera per divisa ordinaria invernale	»	1
Berretto di fresco lana g.a. scuro	»	1
Borsa completa per toletta	»	1
Borsa porta-tovaglioli	»	4
Bottone gemelli da polso	»	1
Bretelle	»	1
Bustina di cordellino g.a.	»	3
Calze di cotone g.a. alte	p.	18
Calze di cotone nero	»	22
Calze di lana bianca per ginnastica	»	10
Camicia bianca di cotone e fibra poliestere	n.	8
Camicia di tela g.a. tipo Oxford	»	7
Camicia di tela g.a. tipo Oxford estiva	»	6
Cappotto castorino g.a.	»	1
Cintura g.a. con placca metallica	»	2
Cinturone con pendagli	»	1
Cravatta fibra poliestere nera	»	3
Cinturino bleu fibbia metallica	»	1
Distintivo A.M. di lana rossa	»	2
Distintivo A.M. ricamato in oro	»	4
Distintivo di classe (vice capo corso, capo corso 2° anno, scelto) (1)	»	4
Distintivo per pilota d'aeroplano, di metallo (aquila senza corona)	n.	1
Distintivo per pilota d'aeroplano, di stoffa, ricamato (aquila senza corona)	»	2
Fazzoletti bianchi di cotone	»	16
Fregio per bustina di cordellino	»	3
Giacca di cordellino g.a.	»	1
Giacca di fresco lana g.a. scuro	»	1
Giaccone da casa per allievi	»	1
Giarrettiere	p.	1
Guaine allievi piloti complete di distintivo di lana rossa	»	1
Guaine allievi con distintivo per impermeabili con termofedera	»	1
Guanti di filo bianco	»	3
Guanti di pelle marrone	»	3
Impermeabili con termofedera	n.	1
Maglia bianca di cotone estiva (tipo canottiera)	»	6
Maglia bianca cotone estiva (tipo marina)	»	6
Maglia bianca lana mezze maniche	»	2
Maglia sportiva di lana	»	3
Maglietta sportiva di lana (tipo canottiera)	»	3
Maglione di lana g.a. per allievi	»	2
Mutandine da bagno	»	2
Mutandine di tela bianca per ginnastica	»	3
Numero metallo del corso	»	16
Pantalone corto di tela g.a.	»	2
Pantalone di cordellino g.a. per divisa ordinaria invernale	»	2
Pantalone di fresco lana g.a. scuro	»	4
Pantalone di tessuto pettinato per divisa giornaliera invernale	»	3
Pantofole	p.	1
Pianelle da bagno	»	1
Pigiama	n.	3
Spadino	»	1
Sacchetto per biancheria	»	2
Scarpe alte nere suola cuoio	p.	3
Scarpe basse nere suola cuoio	»	2
Scarpe di tela per ginnastica	»	3
Slip	n.	14
Sospensori elastici a fasce	»	2
Spazzole per scarpe	»	2
Stellette per tenute diverse	»	14
Targhetta portanome	»	1
Tuta sportiva	»	2
Uose di tela bianca	p.	2
Valigia o cassetta	n.	1

(1) Per ciascun tipo, per i soli allievi che debbono fregiarsene.

DOTAZIONE INDUMENTI VOLO PER GLI ALLIEVI PILOTI

Berretto da volo, verde salvia	n.	1
Camiciotto arancione per equipaggi da volo (1)	»	1
Calzari da volo, tipo unificato	p.	1
Calze estive per piloti	»	3
Calze invernali per piloti	»	3
Combinazione da volo K-2B	n.	2
Costume lana sottocombinazione da volo, estivo	»	2
Costume lana sottocombinazione da volo, invernale	»	2
Distintivo di grado	»	3
Distintivo di nazionalità	»	3
Distintivo di reparto	»	3
Elastico porta-pugnale	»	1
Giubetto da volo L-2B	»	1
Giubetto per materiali di emergenza (1)	»	1
Guanti da volo, tipo unificato, verde salvia	p.	1
Impermeabile «poncho» giallo-arancione, caccia ogni tempo	n.	1
Occhiali da sole, completi di astuccio	»	1
Pantaloni anti-G tipo CSU-3P-RM	»	1
Pugnale con fodero	»	1
Stellette in plastica	»	6
Targhetta in plastica distinzione gruppo sanguigno	»	5
Valigia-custodia per indumenti da volo	»	1

(1) Dotazione di reparto.

Avvertenza — Agli allievi piloti dell'Accademia aeronautica saranno distribuiti solo gli indumenti il cui uso si rende necessario in relazione alle particolari attività previste dal programma addestrativo.

DOTAZIONE INDUMENTI SPECIALI PER GLI ALLIEVI PILOTI E G.A.R.I.

Borraccia	n.	1
Calze di lana da montagna (1)	p.	3
Calzettoni senza piede (1)	»	2
Combinazione da lavoro tela g.a.	n.	1
Cavigliere di tela g.a.	p.	1
Giacca a vento impermeabile	n.	1
Pantalone cordellino g.a. corto a gambale . . .	»	1
Scarpe da montagna (1)	p.	1
Stivaloni	»	1
Tascapane	n.	1

(1) Dotazione individuale.

Avvertenza. — Gli indumenti compresi nella presente dotazione saranno distribuiti solo se l'uso di essi si renderà necessario, in relazione alle particolari attività previste dal programma addestrativo.

(820)

REGIONE SARDEGNA

Concorso ad un posto di medico scolastico vacante nel comune di Ozieri

Con decreto 24 luglio 1978, n. 598, dell'assessore regionale igiene e sanità di Cagliari, è stato bandito un pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di medico scolastico vacante nel comune di Ozieri (Sassari).

Il termine utile per la presentazione delle domande e dei documenti prescritti, indirizzate all'ufficio del medico provinciale di Sassari, scadrà entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del medico provinciale di Sassari, oppure al comune di Ozieri.

(1138)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Agrigento

Il veterinario provinciale informa che con decreto n. 170 del 29 gennaio 1979 è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Agrigento.

Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12 del 30 aprile 1979.

(1264)

OSPEDALE «S. GIOVANNI» DI ROMA

Concorso ad un posto di assistente ortopedico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente ortopedico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Roma.

(436/S)

OSPEDALE SPECIALIZZATO «A. GALATEO» DI LECCE

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lecce.

(432/S)

ARCISPEDALE «S. MARIA NUOVA» DI REGGIO EMILIA

Concorso ad un posto di assistente del servizio unico di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio unico di cardiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Reggio Emilia.

(433/S)

OSPEDALE «S. PAOLO» DI SAVONA

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di radiologia e terapia fisica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di radiologia e terapia fisica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Savona.

(439/S)

OSPEDALE «MONTANARO» DI LOCOROTONDO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Locorotondo (Bari).

(440/S)

OSPEDALI RIUNITI PER BAMBINI DI NAPOLI

Concorso ad un posto di assistente di immunoematologia e trasfusione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di immunoematologia e trasfusione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Napoli.

(434/S)

OSPEDALE CIVILE « S. LORENZO » DI VALDAGNO

Concorso ad un posto di direttore di farmacia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Valdagno (Vicenza).

(441/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO « F. TRABATTONI - G. RONZONI » DI SEREGNO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale (ufficio personale) dell'ente in Seregno (Milano).

(435/S)

OSPEDALE CIVILE « MADONNA DEL POPOLO "ISOTTA CAPPIA" » DI OMEGNA

Concorso ad un posto di assistente della sezione autonoma di ostetricia-ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della sezione autonoma di ostetricia-ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Omegna (Novara).

(442/S)

OSPEDALE PNEUMOTISIOLOGICO « MADONNA DEI CIELI » DI CATANZARO

Concorso ad un posto di ispettore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Catanzaro.

(443/S)

ISTITUTO PER L'INFANZIA DI TRIESTE

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di epilettologia (per questo posto è necessaria l'idoneità di aiuto in neurologia);

due posti di assistente della divisione di neuropsichiatria infantile.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Trieste.

(444/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100790460)